



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 luglio 2023
(OR. en)

11383/23
ADD 2

EF 207
ECOFIN 716
ENV 800
SUSTDEV 105
FSC 11
CLIMA 333
TRANS 292
ENER 424
ATO 41
AGRI 375
AGRIFIN 78
AGRIORG 80
DRS 38
CCG 22
DELACTION 91

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 3851 final
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../.... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 3851 final.

All.: C(2023) 3851 final

Bruxelles, 27.6.2023
C(2023) 3851 final

ANNEX 2

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../.... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

{SWD(2023) 239 final}

INDICE

ALLEGATO II.....	2
1. Attività manifatturiere.....	2
1.1. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche.....	2
1.2. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche	8
2. Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione.....	16
2.1. Recupero del fosforo dalle acque reflue.....	16
2.2. Produzione di risorse idriche alternative per scopi diversi dal consumo umano	18
2.3. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi	20
2.4. Trattamento dei rifiuti pericolosi	24
2.5. Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio	26
2.6. Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita	28
2.7. Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi	31
3. Edilizia e attività immobiliari.....	34
3.1. Costruzione di nuovi edifici	34
3.2. Ristrutturazione di edifici esistenti.....	39
3.3. Demolizione di edifici e di altre strutture	43
3.4. Manutenzione di strade e autostrade	46
3.5. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile	49
4. Informazione e comunicazione	53
4.1. Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati	53
5. Servizi	58
5.1. Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione	58
5.2. Vendita di parti di ricambio	61
5.3. Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita.....	63
5.4. Vendita di beni di seconda mano	66
5.5. Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare e ai risultati.....	70
5.6. Mercato virtuale (marketplace) per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo	73

ALLEGATO II

Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

1. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

1.1. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

Descrizione dell'attività

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C22.22 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività soddisfa uno dei criteri seguenti:

- a) uso di materie prime circolari: fino al 2028 almeno il 35 % dell'imballaggio, in peso, è costituito di materiale riciclato post-consumo in caso di imballaggi non sensibili al contatto e almeno il 10 % in caso di imballaggi sensibili al contatto¹. A decorrere

¹ "Imballaggio sensibile al contatto": imballaggio destinato a essere utilizzato in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), dal regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176), dal regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1), dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari

dal 2028 almeno il 65 % dell'imballaggio, in peso, è costituito di materiale riciclato post-consumo in caso di imballaggi non sensibili al contatto e almeno il 50 % in caso di imballaggi sensibili al contatto;

- b) progettazione concepita per il riutilizzo: l'imballaggio è stato progettato per essere riutilizzabile all'interno di un sistema di riutilizzo² e rispetta le prescrizioni per l'uso delle materie prime circolari stabilite al punto 1.a, ossia gli obiettivi del 35 % e del 10 % per le materie prime riciclate d'applicazione a decorrere dal 2028 e gli obiettivi del 65 % e del 50 % d'applicazione a decorrere dal 2032. Il sistema di riutilizzo è istituito in modo da garantire la possibilità di riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto che:
- i) offre una struttura di governance definita e tiene traccia del numero di riempimenti, riutilizzi, scarti, tasso di raccolta, quantità di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e unità di vendita o unità equivalenti;
 - ii) stabilisce norme sui prodotti di imballaggio contemplati e sui formati di imballaggio, nonché sulla raccolta degli imballaggi riutilizzabili, compresi gli incentivi per i consumatori;
 - iii) garantisce accesso e condizioni aperte ed eque per tutti gli operatori economici che desiderano aderirvi, compresa una distribuzione proporzionale dei costi e dei benefici per tutti i partecipanti al sistema³;
- (a) uso di materie prime da rifiuti organici: almeno il 65 % dell'imballaggio, in peso, è costituito di materie prime da rifiuti organici sostenibili⁴. I rifiuti organici di origine agricola utilizzati per la fabbricazione di imballaggi in materie plastiche soddisfano i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. I rifiuti organici di origine forestale utilizzati per la fabbricazione di imballaggi in materie plastiche soddisfano i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva.

2. L'imballaggio prodotto è riciclabile nella pratica e su larga scala. L'imballaggio dimostra di essere riciclabile nella pratica e su larga scala perché soddisfa tutti i criteri specificati di seguito⁵.

e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43), dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), o dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, p. 13).

² I termini "riutilizzabile" e "sistema di riutilizzo" sono definiti e attuati conformemente alle prescrizioni che disciplinano il riutilizzo degli imballaggi disposte dal diritto dell'Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, comprese le eventuali norme tecniche relative al numero di rotazioni in un sistema di riutilizzo.

³ La Commissione riesaminerà queste condizioni una volta adottata la revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

⁴ Le materie prime da rifiuti organici sostenibili si riferiscono ai rifiuti organici industriali e ai rifiuti organici urbani; in assenza di criteri di sostenibilità stabiliti per legge, è esclusa la biomassa primaria.

⁵ La Commissione riesaminerà queste condizioni una volta adottata la revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

2.1. L'unità di imballaggio⁶ è progettata per essere riciclabile, affinché possa essere raccolta separatamente e riciclata a fine vita e il materiale riciclato che ne deriva sia di qualità tale da poter essere riutilizzato in applicazioni di imballaggio. Non sono utilizzati coloranti, additivi o elementi di progettazione dell'imballaggio che contaminano il flusso di riciclaggio una volta che l'imballaggio diventa rifiuto e che riducono sostanzialmente la qualità dei materiali riciclati che ne derivano. Nel migliore dei casi, l'unità di imballaggio è costituita dallo stesso materiale (soluzione monomateriale) o, come minimo, i materiali presenti nell'imballaggio sono compatibili con i flussi di riciclaggio e i processi di cernita esistenti. Se tutti i componenti dell'imballaggio non sono compatibili con i flussi e i processi di riciclaggio esistenti, l'imballaggio deve consentire la separazione dei suoi componenti non riciclabili, manualmente da parte dei consumatori oppure nell'ambito dei processi di cernita e riciclaggio esistenti.

2.2. Inoltre l'imballaggio è valutato come riciclabile su larga scala se soddisfa uno dei criteri seguenti:

- a) la raccolta, la cernita e il riciclaggio hanno dimostrato di funzionare nella pratica e su larga scala: il materiale di imballaggio in plastica dell'unità di imballaggio raggiunge il tasso-obiettivo minimo di riciclaggio⁷ per i rifiuti di imballaggio in materie plastiche fissato dalla direttiva 94/62/CE nella giurisdizione nazionale in cui l'imballaggio è immesso sul mercato, indipendentemente dalle dimensioni della giurisdizione, o negli Stati membri che rappresentano collettivamente almeno 100 milioni di abitanti;
- b) la raccolta, la cernita e il riciclaggio hanno dimostrato di essere sulla buona strada per riuscire a funzionare nella pratica e su larga scala: i processi di cernita e riciclaggio sono disponibili al livello di maturità tecnologica 9 definito dalla norma ISO 16290:2013⁸.

3. Nella produzione del materiale di imballaggio, alla materia prima non sono aggiunte le sostanze specificate di seguito che presentano caratteristiche di pericolosità:

- a) sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono identificate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
- b) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;
- c) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze mutagene di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

⁶ "Unità di imballaggio": l'unità nel suo complesso, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto e la presentazione dei prodotti, comprese le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita.

⁷ "Tasso di riciclaggio" è la percentuale di rifiuti prodotti che è riciclata.

⁸ ISO 16290:2013, Space systems – Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment (versione del [data di adozione]: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16290:ed-1:v1:en>).

⁹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- d) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- e) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze che causano interferenza con il sistema endocrino per la salute umana di categoria 1 o per l'ambiente di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- f) sostanze classificate che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- g) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- h) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze persistenti, mobili e tossiche in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- i) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze molto persistenti e molto mobili in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- j) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, eccetto gli enzimi;
- k) sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- (a) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1, 2, 3 o 4 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- m) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze pericolose per lo strato di ozono in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- n) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze aventi tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- o) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze aventi tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. Le materie plastiche compostabili nelle applicazioni di imballaggio sono utilizzate solo per borse in plastica in materiale ultraleggero, bustine di tè, caffè o altre bevande, capsule per tè, caffè o altre bevande ed etichette adesive apposte su frutta e verdura.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Per la plastica fabbricata a partire da materie prime chimiche riciclate, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica fabbricata, esclusi i crediti calcolati derivanti dalla produzione di combustibili, sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica in forma primaria equivalente fabbricata a partire da combustibili
--	---

	<p>fossili. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2021/2279/UE della Commissione¹⁰ o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018¹¹ o ISO 14064-1:2018¹². Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.</p> <p>Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica fabbricata con materie prime da rifiuti organici sostenibili sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica in forma primaria equivalente fabbricata a partire da combustibili fossili. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.</p>
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Per i prodotti fabbricati a partire da materie plastiche in forma primaria, le emissioni derivanti dalla fabbricazione di tali materie plastiche sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:</p> <p>a) le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica¹³, per le emissioni nelle acque ove si applicano le pertinenti soglie di emissione;</p>

¹⁰ Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

¹¹ Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/71206.html>).

¹² Norma ISO 14064-1:2018, Gas ad effetto serra – Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/66453.html>).

¹³ Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (GU L 152 del 9.6.2016, pag.23).

	<p>(a) le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica¹⁴ per le emissioni nell'atmosfera di nuove installazioni (o per le installazioni esistenti entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC), se si applicano le condizioni pertinenti;</p> <p>(c) il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la produzione di polimeri¹⁵ per i processi di produzione in condizioni non contemplate dalle suddette conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT);</p> <p>(d) il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – solide e non¹⁶;</p> <p>(e) il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – ammoniaca, acidi e fertilizzanti¹⁷;</p> <p>(f) il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine¹⁸;</p> <p>(g) il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la produzione di specialità chimiche inorganiche¹⁹.</p> <p>Non si verificano effetti incrociati significativi.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

¹⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica (GU L 318 del 12.12.2022, pag. 157).

¹⁵ Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers (versione del [data di adozione]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf)

¹⁶ Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (versione del [data di adozione]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).

¹⁷ Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (versione del [data di adozione]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

¹⁸ Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (versione del [data di adozione]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf).

¹⁹ The Best Available Techniques Reference Document (BREF) for the production of speciality inorganic chemicals (SIC), (versione del [data di adozione]: <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals>).

1.2. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Descrizione dell'attività

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso industriale, professionale e di consumo.

Questa attività comprende la fabbricazione di batterie portatili ricaricabili e non ricaricabili²⁰. L'attività non comprende la fabbricazione di altre categorie di batterie.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C26 e C27, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Se l'attività economica fabbrica apparecchiature elettriche ed elettroniche conformi a tutti i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) applicabili a tale specifica categoria di prodotti, conformemente al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, il gestore dell'attività fornisce la prova della conformità a tutti i requisiti elencati, conformemente ai criteri di verifica previsti dal marchio Ecolabel UE.

2. Se non esistano criteri del marchio Ecolabel UE specifici di prodotto o il gestore dell'attività non li abbia utilizzati, l'attività economica di fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche soddisfa tutti i criteri seguenti applicabili al prodotto:

2.1. Progettazione concepita per una lunga durata

2.1.1. Se il prodotto contiene software che richiede aggiornamenti tutte le versioni dei componenti software, dei supporti software e dei software/firmware, compresi gli aggiornamenti, sono messe a disposizione degli utilizzatori per la durata del prodotto come stabilito dalla direttiva 2009/125/CE e dagli atti di esecuzione adottati a norma della medesima. La disponibilità di aggiornamenti dei software, se non è regolamentata, è pari ad almeno otto anni. La funzionalità e la durata del prodotto non sono ridotte dagli aggiornamenti dei software o dalla mancanza di aggiornamenti dei software.

2.1.2. I prodotti che contengono batterie portatili garantiscono che tali batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale in qualsiasi momento della vita del prodotto, senza richiedere l'uso di utensili speciali (a meno che non siano forniti gratuitamente con il

²⁰ Con "batteria portatile" si intende qualsiasi batteria sigillata, di peso inferiore o pari a 5 kg e non progettata per fini industriali. Una batteria portatile non è né una batteria per veicoli elettrici né una batteria per autoveicoli.

²¹ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

prodotto), attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio, tranne quando le batterie sono progettate in modo tale da poter essere rimosse e sostituite soltanto da professionisti indipendenti nei casi seguenti:

- a) apparecchi appositamente progettati per funzionare in primo luogo in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d'acqua, flussi d'acqua o immersione in acqua e destinati a essere lavabili o risciacquabili, se necessario a garantire la sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio;
- b) dispositivi medici professionali di diagnostica per immagini e di radioterapia, quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio²² e dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.
- c) se è necessario assicurare la continuità dell'alimentazione e occorre un collegamento permanente tra il prodotto e la rispettiva batteria portatile per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio o, nel caso di prodotti la cui funzione principale sia la raccolta e la fornitura di dati, per motivi di protezione dei dati.

2.1.3. Il software non è utilizzato per incidere negativamente sulla circolarità del prodotto, compresa la sostituzione di una batteria portatile, e la corretta sostituzione della batteria non pregiudica il funzionamento del prodotto.

2.2. Progettazione concepita a fini di riparazione e garanzia

2.2.1 Se è istituito un sistema di punteggio di riparazione specifico per prodotto conformemente al diritto dell'Unione, il gestore dell'attività garantisce che i prodotti rientrino nella classe di riparabilità più alta²⁴.

2.2.2. Il gestore dell'attività dà accesso alle informazioni ai riparatori professionisti²⁵ per tutta la durata del prodotto. Le informazioni comprendono, se del caso, gli elementi seguenti:

- a) l'identificazione inequivocabile dell'apparecchiatura;
- b) uno schema per lo smontaggio o una vista esplosa;
- c) l'elenco degli attrezzi e delle apparecchiature necessari per la riparazione e le prove;
- d) i dettagli tecnici dei componenti e le indicazioni diagnostiche, quali valori di misurazione teorici minimi e massimi;
- e) gli schemi elettrici e delle connessioni;
- f) i codici diagnostici di guasto e di errore, compresi i codici specifici del fabbricante;

²² Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

²³ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

²⁴ "Classe di riparabilità": classe che esprime la capacità del prodotto di essere riparato, sulla base di un metodo stabilito conformemente al diritto dell'Unione [spazio riservato: Articolo XX dell'atto sull'etichettatura energetica].

²⁵ "Riparatore professionista": l'operatore o l'impresa che fornisce servizi professionali di riparazione e manutenzione di prodotti nell'ambito di questa attività.

-
- g) i dati relativi ai guasti segnalati registrati nel prodotto;
 - h) il manuale tecnico delle istruzioni per la riparazione, compresi gli schemi semplici delle schede elettroniche, con la marcatura delle singole fasi;
 - i) le istruzioni relative al software e al firmware, compreso il software per la reimpostazione;
 - j) le informazioni sulle modalità di accesso ai dati dei guasti segnalati registrati sul dispositivo, ove applicabile, ad eccezione delle informazioni personali identificabili come quelle relative al comportamento dell'utente e alla posizione.

2.2.3. Le parti di ricambio principali²⁶, siano esse nuove o usate, quali motori, batterie, schede di circuiti e qualsiasi parte o componente essenziale per il buon funzionamento del prodotto, sono a disposizione dei riparatori professionisti e degli utilizzatori finali, dopo l'immissione dell'ultima unità del modello sul mercato, per un anno aggiuntivo rispetto alle prescrizioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio di cui alla direttiva 2009/125/CE e agli atti di esecuzione adottati a norma della medesima. Se la disponibilità delle parti di ricambio per i prodotti in questione non è regolamentata, le parti di ricambio principali restano disponibili per almeno otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

2.2.4. Se la riparazione del prodotto non presenta rischi significativi per la salute e la sicurezza, il gestore dell'attività fornisce e mette a disposizione del pubblico per la durata del prodotto istruzioni chiare di smontaggio e riparazione (ad esempio, su supporto cartaceo, digitale o video) che consentono di disassemblare il prodotto senza distruggerlo per sostituire componenti o parti essenziali a fini di aggiornamento o riparazione. Nel caso in cui sussistano seri motivi di sicurezza connessi alla riparazione del prodotto, il gestore garantisce l'accesso a riparatori professionisti indipendenti certificati. Il sito web del gestore indica la procedura in base alla quale i riparatori professionisti possono registrarsi per accedere alle informazioni pertinenti o condividere le informazioni su un sito web accessibile al pubblico gratuitamente.

2.2.5. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai consumatori, il gestore dell'attività fornisce una garanzia commerciale della durata minima di tre anni conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, senza costi aggiuntivi.

2.3. Progettazione concepita per il riutilizzo e la rifabbricazione

2.3.1. Se il prodotto è in grado di memorizzare i dati, e i dati sono cifrati, è necessaria una funzione software che reimposta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e cancella per

²⁶ Le parti di ricambio principali sono quelle utilizzate per riparare o riqualificare un prodotto difettoso. Per i prodotti soggetti alle prescrizioni sulla disponibilità delle parti di ricambio di cui alla direttiva 2009/125/CE e agli atti di esecuzione adottati a norma della medesima, le parti di ricambio principali da considerare sono quelle elencate nell'allegato dell'atto di esecuzione più recente per ciascun gruppo di prodotti.

²⁷ Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

impostazione predefinita la chiave di cifratura.

2.3.2. Se il prodotto può trasferire i dati memorizzati, questi possono essere trasferiti facilmente e integralmente a un altro prodotto assicurandone la riservatezza e la sicurezza.

2.4. Progettazione concepita per lo smantellamento

2.4.1. Le informazioni sulla gestione del prodotto a fine vita sono disponibili al pubblico per la durata del prodotto, comprese tutte le informazioni richieste a norma della direttiva 2012/19/UE. Per ciascun tipo di prodotto nuovo immesso per la prima volta sul mercato dell'Unione, il gestore dell'attività condivide gratuitamente le informazioni pertinenti con i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio mediante la piattaforma Information for Recyclers²⁸ o attraverso un altro canale pertinente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE. Le informazioni sullo smantellamento comprendono la sequenza delle diverse fasi, gli attrezzi o le tecnologie necessari ad accedere al componente desiderato.

2.4.2. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono schede di circuiti stampati, unità disco rigido (HDD, hard disk drive), motori elettrici, magneti permanenti, polvere fluorescente o qualsiasi altro componente considerato ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche dalla legislazione dell'Unione, le informazioni sulla gestione del prodotto a fine vita di cui al punto 2.4.1 includono l'indicazione delle materie prime critiche²⁹ solitamente contenute nei componenti, informazioni sulla posizione dei componenti e sulle operazioni necessarie per rimuoverli separatamente.

2.4.3. L'attività fornisce informazioni di tracciabilità sulle sostanze identificate come estremamente preoccupanti e sulle sostanze che rispondono ai criteri per le sostanze estremamente preoccupanti, applicando almeno uno dei due sistemi di informativa seguenti:

- a) le informazioni di prodotto sulle sostanze sono rese disponibili al pubblico nella banca dati SCIP³⁰ per i prodotti che contengono > 0,1 % (in peso) di una sostanza identificata come estremamente preoccupante o in uno strumento pubblico apposito fornito dall'impresa;
- b) le informazioni di prodotto sulle sostanze sono rese pubbliche, secondo la norma IEC 62474³¹ (per le apparecchiature elettriche ed elettroniche) e la futura IEC 82474-1³² (progetto a doppio logo).

²⁸ Piattaforma I4R (versione del [data di adozione]: disponibile all'indirizzo <https://i4r-platform.eu/about/>).

²⁹ Per materie prime critiche s'intendono gli elementi che figurano nell'elenco delle materie prime critiche per l'UE (stabilito dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità (COM(2020) 474 final) o da altra legislazione pertinente dell'Unione.

³⁰ Versione 16 giugno 2023; Disponibile all'indirizzo <https://echa.europa.eu/scip-database>.

³¹ IEC 62474 – Dichiarazione dei materiali per i prodotti di e per l'industria elettrotecnica.

³² IEC 82474- Material declaration — Part 1: General requirements

2.5. Progettazione concepita per la riciclabilità

L'attività economica fabbrica prodotti di comprovata riciclabilità superiore. La valutazione della riciclabilità si basa sulla norma EN 45555:2019³³ o su qualsiasi norma EN specifica di prodotto che si basa sulla norma EN 45555:2019. L'attività economica soddisfa i requisiti seguenti:

- a) si utilizzano polimeri singoli o miscele di polimeri riciclabili;
- b) gli involucri di plastica non contengono metallo fuso o incollato;
- c) i materiali che non possono essere riciclati insieme sono facilmente accessibili e possono essere separati;
- d) il miglioramento della riciclabilità non compromette la durabilità del sistema stesso;
- e) le parti del prodotto contenenti sostanze, miscele e componenti che devono essere rimossi durante la decontaminazione sono facilmente identificabili, ad esempio mediante una marcatura per la raccolta differenziata fornita dal fabbricante, e visibili sul prodotto;
- f) le schede di circuiti stampati, le unità disco rigido (HDD, hard disk drive), i motori elettrici, i magneti permanenti, la polvere fluorescente o qualsiasi altro componente considerato ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche dalla legislazione dell'Unione sono facilmente accessibili nel prodotto e rimovibili;
- g) le parti che riducono la riciclabilità in base allo scenario di riferimento per il trattamento dei prodotti a fine vita, come la plastica contenente determinati riempitivi o ritardanti di fiamma, sono facilmente accessibili e rimovibili;
- h) le tecniche di giunzione, fissaggio o sigillatura non impediscono la rimozione facile e sicura dei componenti specificati nella direttiva 2012/19/UE [OP: inserire il riferimento al regolamento 2023/XXXX relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (basato sulla proposta della Commissione COM(2020) 798)³⁴], se presenti.

2.6. Sostituzione proattiva delle sostanze pericolose

2.6.1. L'attività economica fabbrica prodotti che consentono la sostituzione proattiva delle sostanze pericolose.

2.6.2. Il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti incluse nell'allegato XIV del regolamento 1907/2006/CE.

2.6.3. Le deroghe alle restrizioni relative alle sostanze pericolose sono limitate ai casi seguenti:

- a) piombo in saldature ad alta temperatura di fusione disciplinato dalla voce di esenzione 7 a) dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE;
- b) componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica disciplinato dalle voci di esenzione di cui al punto 7 c) dell'allegato III della direttiva

³³ EN 45555:2019 Metodi generali per valutare la riciclabilità e il recupero dei prodotti connessi all'energia.

³⁴ Regolamento (UE) 2023/XX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020.

2.6.4. Le sostanze pericolose specificate nella tabella seguente non sono introdotte o raggruppate nei sottoinsiemi e nei componenti specificati in misura pari o superiore al limite di concentrazione specificato.

Gruppo di sostanze	Portata della restrizione	Limiti di concentrazione (se del caso)
i) Stabilizzanti, coloranti e contaminanti polimerici	<p>I composti stabilizzanti organostannici seguenti non sono presenti nei cavi esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ossido dibutilstannico diacetato dibutilstannico dilaurato dibutilstannico maleato dibutilstannico ossido diottilstannico dilaurato diottilstannico <p>Gli involucri esterni non contengono i coloranti seguenti: i coloranti azoici in grado di legarsi alle arilamine cancerogene di cui all'appendice 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006, o i composti coloranti inclusi nell'elenco delle sostanze dichiarabili IEC 62474.</p>	Non pertinente
ii) Stabilizzanti, coloranti e contaminanti polimerici	<p>Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) non sono presenti in concentrazioni pari o superiori al limite di concentrazione individuale e cumulativo totale in nessuna superficie esterna di plastica o gomma artificiale.</p> <p>Si accerta la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA:</p> <p>IPA soggetti a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> Benzo[a]pirene Benzo[e]pirene Benzo[a]antracene Crisene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene 	<p>Il limite di concentrazione individuale degli IPA soggetti a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 1 mg/kg</p> <p>Il limite di concentrazione cumulativo totale dei 18 IPA elencati non è superiore a 10 mg/kg</p>

	Benzo[k]fluorantene Dibenzo[a,h]antracene Ulteriori IPA soggetti a restrizioni: Acenaftene Acenaftilene Antracene Benzo[ghi]perilene Fluorantene Fluorene Indeno[1,2,3-cd]pirene Naftalene Fenantrene Pirene	
iii) Biocidi	Biocidi destinati a svolgere una funzione antibatterica Deroga per i materiali venduti negli ospedali e per scopi sanitari	Non pertinente
v) Affinanti per vetro	Non è ammesso l'uso dell'arsenico e dei suoi composti nella fabbricazione del vetro delle unità display LCD e del vetro protettivo degli schermi.	0,0050 % in peso
vi) Materie plastiche a base di cloro	Le parti in plastica > 25 g non contengono polimeri clorurati. Nota: per questo sottorequisito la guaina dei cavi di plastica non è considerata "parte in plastica".	Non pertinente

2.6.5. I prodotti non contengono alogeni oltre i limiti rilevabili in linea con le misurazioni specificate nelle norme vigenti per tutti i loro componenti: cavi (EN IEC 60754-3), parti in plastica (EN 50642), componenti elettronici (EN IEC 61249-2-21 o JS709C), materiali di consumo (EN IEC 61249-2-21 e IPC J-STD-004B).

2.6.6. I prodotti non contengono fluoro.

2.6.7. Il tetrabromobisfenolo A (TBBPA) è ammesso come componente reattivo solo nelle schede di circuiti stampati.

2.7. Informazioni ai clienti:

2.7.1. Il gestore dell'attività fornisce ai clienti informazioni sulle opzioni di utilizzo del prodotto

tenendo conto dei benefici ambientali, in particolare del prolungamento della durata dei prodotti associato alle diverse modalità del prodotto.

2.7.2. Il gestore dell'attività fornisce ai clienti informazioni sulle opzioni di riacquisto, vendita e ritiro del prodotto, sui punti di raccolta e sui punti di raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulle opzioni di riutilizzo. Per le batterie portatili sono fornite informazioni sui punti di raccolta e sui punti di raccolta differenziata per i rifiuti di batterie.

2.7.3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, il gestore dell'attività marca adeguatamente il prodotto con il simbolo che indica la raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato IX della direttiva 2012/19/UE. Il gestore dell'attività fornisce al consumatore le informazioni pertinenti sui costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile del prodotto, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva.

2.8. Responsabilità del produttore:

2.8.1. Il gestore dell'attività, all'atto dell'immissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato degli Stati membri, istituisce un regime individuale di responsabilità estesa del produttore o partecipa a regimi collettivi di responsabilità estesa del produttore in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato, in linea con la direttiva 2012/19/UE. I contributi finanziari ai regimi collettivi si basano sull'ecomodulazione e coprono i costi della raccolta differenziata e del trattamento dei RAEE.

2.8.2. Per le batterie portatili, il produttore istituisce sistemi di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie portatili, che comprendono punti di raccolta in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Se contiene refrigeranti, il prodotto fabbricato è conforme al rendimento del potenziale di riscaldamento globale "GWP" di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ³⁵ . L'attività non fabbrica prodotti contenenti esafluoruro di zolfo (SF6). Se del caso, il prodotto fabbricato non ottiene un punteggio inferiore
--	---

³⁵ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

	<p>alla terza classe di efficienza energetica più elevata tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti³⁶, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio e agli atti delegati adottati a norma di tale regolamento³⁷.</p>
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Per la fabbricazione di batterie portatili, le batterie sono conformi alle norme di sostenibilità applicabili all'immissione sul mercato delle batterie nell'Unione, comprese le restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle batterie, tra cui il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

³⁶ Il requisito riguarda le tre migliori classi di efficienza energetica popolate, in cui almeno alcuni prodotti sono presenti sul mercato. Per capire quali sono le migliori classi di efficienza energetica popolate, in cui almeno alcuni prodotti sono presenti sul mercato, la banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica fornisce una panoramica dei prodotti disponibili sul mercato (sulla base di dati ufficiali).

³⁷ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag.1).

³⁸ Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

2. FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

2.1. Recupero del fosforo dalle acque reflue

Descrizione dell'attività

Costruzione, ammodernamento, gestione e rinnovo di impianti per il recupero del fosforo dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (fase acquosa e fanghi) e dai materiali (ceneri) a seguito dell'ossidazione termica (incenerimento) dei fanghi di depurazione.

L'attività economica comprende solo gli impianti e i processi che rendono possibile il recupero del fosforo e non le fasi precedenti, come gli impianti di trattamento delle acque reflue o di incenerimento.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00, E38.32 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Per il processo integrato nell'impianto di trattamento delle acque reflue, che riguarda normalmente sali di fosforo come la struvite-fosfato di ammonio e magnesio ($\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), il processo di recupero del fosforo recupera almeno il 15 % del carico di fosforo in entrata. Ai fini del calcolo di tale soglia è preso in considerazione solo il materiale raccolto, come la struvite.

2. Per il recupero a valle dopo ossidazione termica dei fanghi di depurazione con recupero chimico del fosforo o dopo ossidazione termica dei fanghi di depurazione con recupero termochimico del fosforo, il processo recupera almeno l'80 % del carico di fosforo in entrata dal rispettivo materiale di partenza, come le ceneri dei fanghi di depurazione.

3. Il fosforo estratto dal sistema è utilizzato come materiale costituente in un prodotto fertilizzante conforme al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ o alla legislazione nazionale sui concimi, qualora sia più rigorosa, oppure in un altro campo di applicazione in cui il fosforo recuperato svolge funzioni specifiche, conformemente alle rispettive disposizioni.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

³⁹ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Non pertinente
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Sono monitorati i parametri principali di prestazione, tra cui un bilancio di massa per il pentossido di fosforo (P ₂ O ₅) e i parametri ambientali fondamentali rispetto alla natura e alla quantità delle emissioni e dei flussi di rifiuti generati.
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

2.2. Produzione di risorse idriche alternative per scopi diversi dal consumo umano

Descrizione dell'attività

Costruzione, ampliamento, gestione e rinnovo di impianti per la produzione di acque affinate⁴⁰, di impianti per la raccolta di acqua piovana e meteorica e di impianti per la raccolta e il trattamento delle acque grigie⁴¹.

Tali risorse idriche alternative sono utilizzate per sostituire l'acqua proveniente dall'estrazione o dai sistemi di approvvigionamento di acqua potabile e possono essere utilizzate per il ravvenamento delle falde acquifere, l'irrigazione, il riutilizzo industriale, le attività ricreative e qualsiasi altro uso urbano.

L'attività economica comprende solo gli impianti e i processi che consentono il riutilizzo dell'acqua, come gli impianti per il ravvenamento delle falde acquifere o gli impianti di stoccaggio delle acque superficiali, e non include le fasi precedenti, quali le fasi primarie e

⁴⁰ "Acque affinate": le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e che sono state sottoposte a un ulteriore trattamento in un impianto di affinamento.

⁴¹ "Acque grigie": le acque reflue non trattate che non sono state contaminate da alcuno scarico dei servizi igienici. Le acque grigie comprendono le acque reflue provenienti da vasche da bagno, docce, lavabi, lavatrici e lavatoi da bucato.

secondarie nell'impianto di trattamento delle acque reflue o le fasi successive, necessarie per il riutilizzo finale di tali risorse idriche alternative, come i sistemi di irrigazione.

L'attività economica non comprende la desalinizzazione (cfr. allegato II, sezione 5.13, del regolamento delegato (UE) 2021/2139).

Questa attività economica non comprende la fornitura di acqua ai fini del consumo umano (cfr. punto 2.1 dell'allegato I).

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteria di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Per la produzione di acque affinate, l'attività è conforme ai criteri seguenti:

- a) le acque affinate sono adatte al riutilizzo. Per l'uso in agricoltura, le acque affinate sono conformi alle prescrizioni dell'UE, come quelle di cui al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², e alla legislazione nazionale. Per usi diversi dall'irrigazione agricola, la qualità finale delle acque affinate è idonea allo scopo e conforme alla legislazione e alle norme nazionali vigenti;
- b) il progetto di riutilizzo dell'acqua è stato autorizzato dall'autorità competente, nel quadro della gestione integrata delle risorse idriche, tenendo conto in via prioritaria di misure fattibili di gestione della domanda e di efficienza idrica, in consultazione con le autorità di gestione delle risorse idriche. Ciò può essere dimostrato dalla sua inclusione in un piano di gestione delle risorse idriche o in un piano di gestione della siccità. Per il riutilizzo in agricoltura, le valutazioni dei rischi ambientali, compresi quelli relativi allo stato quantitativo dei corpi idrici, sono prese integralmente in considerazione nei piani di gestione dei rischi previsti dal regolamento (UE) 2020/741.

2. Per gli impianti di raccolta dell'acqua piovana e meteorica, l'attività è conforme ai criteri seguenti:

- a) la risorsa (acqua piovana o meteorica) è separata alla fonte e non comprende le acque reflue;
- b) l'acqua è idonea all'uso dopo un trattamento adeguato in funzione al livello di contaminazione e all'uso successivo;
- c) l'impianto è incluso in uno strumento di pianificazione urbana o di autorizzazione, come il piano direttore o il piano regolatore comunale.

3. Per gli impianti di raccolta e trattamento delle acque grigie, l'attività è conforme ai criteri

⁴² Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

seguenti:

- a) la risorsa (acqua grigia) è separata alla fonte;
 - b) l'acqua è idonea al riutilizzo dopo un trattamento adeguato in funzione del livello di contaminazione e dell'uso successivo;
 - c) la prestazione è attestata da una certificazione dell'edificio o è disponibile nei documenti tecnici di progettazione.
-

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Per la produzione di acque affinate è stata effettuata una valutazione delle emissioni dirette di gas serra derivanti dal trattamento per il riutilizzo ⁴³ . I risultati sono comunicati agli investitori e ai clienti su richiesta.
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Per gli usi previsti dal regolamento (UE) 2020/741, l'attività è conforme a tale regolamento o alla legislazione nazionale applicabile, se più rigorosa. Il ravvenamento delle falde acquifere e l'infiltrazione di acque di dilavamento superficiale sono conformi alla direttiva 2006/118/CE o alla legislazione nazionale applicabile, se più rigorosa.
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

⁴³ Ad esempio seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue (versione del [data di adozione]: https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf)

2.3. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi

Descrizione dell'attività

La raccolta differenziata e il trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi⁴⁴ finalizzati alla preparazione per il riutilizzo⁴⁵ o al riciclaggio⁴⁶, compresi la costruzione, la gestione e l'ammodernamento delle strutture coinvolte nella raccolta e nel trasporto di tali rifiuti, quali le isole ecologiche e le stazioni di trasferimento dei rifiuti, come mezzo per il recupero di materiali.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.11, E38.12 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Tutti i rifiuti raccolti e trasportati in maniera differenziata che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

2. I rifiuti separati alla fonte costituiti da i) carta e cartone, ii) tessili⁴⁷, iii) rifiuti organici, iv) legno, v) vetro, vi) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o vii) qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso sono raccolti in maniera differenziata (ossia in singole frazioni) e non miscelati con altri flussi di rifiuti.

Per i rifiuti non pericolosi separati alla fonte diversi dalle frazioni di cui sopra, la raccolta in frazioni miscelate avviene solo se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 10,

⁴⁴ "Rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). Sono inclusi i flussi quali le frazioni di rifiuti domestici pericolosi, gli oli usati, le batterie, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non decontaminati, i veicoli fuori uso non decontaminati, i rifiuti medici, ecc. Una classificazione completa dei rifiuti pericolosi figura nell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE della Commissione).

⁴⁵ "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

⁴⁶ "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

⁴⁷ Sono compresi i tessuti, gli abiti/articoli di abbigliamento, le calzature e gli accessori, quali cinture o cappelli.

paragrafo 3, lettere a), b) o c), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

Diversi tipi di rifiuti pericolosi possono essere collocati insieme in un contenitore per rifiuti pericolosi o una soluzione analoga, a condizione che ciascun tipo di rifiuto sia adeguatamente imballato per tenere separati i rifiuti nel contenitore e che i rifiuti pericolosi siano divisi nei diversi tipi di rifiuti dopo la raccolta domestica.

3. Per i flussi di rifiuti urbani, l'attività soddisfa uno dei criteri seguenti:

- a) l'attività svolge la raccolta dei rifiuti solidi urbani principalmente attraverso sistemi di raccolta porta a porta o punti di raccolta controllati, al fine di garantire un elevato livello di raccolta differenziata e bassi tassi di contaminazione;
- b) l'attività svolge la raccolta differenziata dei rifiuti nell'ambito di sistemi pubblici di gestione dei rifiuti in cui i produttori di rifiuti sono tenuti a pagare sulla base della quantità di rifiuti generati, almeno per il flusso di rifiuti residuali, oppure nell'ambito di altri tipi di strumenti economici che incentivano la separazione dei rifiuti alla fonte⁴⁹;
- c) l'attività svolge la raccolta differenziata dei rifiuti al di fuori dei sistemi pubblici di gestione dei rifiuti che istituiscono sistemi di deposito e rimborso o altri tipi di strumenti economici volti a incentivare direttamente la separazione dei rifiuti alla fonte.

4. L'attività monitora e valuta costantemente la quantità e la qualità dei rifiuti raccolti sulla base di indicatori fondamentali di prestazione predefiniti al fine di soddisfare tutti i criteri seguenti:

- a) adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti dei portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche e i regimi di responsabilità estesa del produttore;
- b) comunicare periodicamente le informazioni utili ai produttori di rifiuti e al pubblico in generale, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche e i regimi di responsabilità estesa del produttore;
- c) individuare la necessità di azioni correttive e intervenire qualora gli indicatori fondamentali di prestazione si discostino dagli obiettivi o dagli indici di riferimento applicabili, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche, i regimi di responsabilità estesa del produttore e i partner della catena del valore.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

⁴⁸ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁴⁹ Cfr. la sezione 3.1 (Economic incentives) del documento "Guidance for separate collection of municipal waste" della Commissione europea, disponibile all'indirizzo: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb444830-94bf-11ea-aac4-01aa75ed71a1>.

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Non pertinente
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>1. L'attività utilizza veicoli per la raccolta dei rifiuti conformi almeno alle norme EURO V⁵⁰.</p> <p>2. I rifiuti pericolosi sono raccolti separatamente dai rifiuti non pericolosi per evitare la contaminazione incrociata. Sono adottate misure adeguate per garantire che, durante la raccolta differenziata e il trasporto, i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.</p> <p>3. Una raccolta e una manipolazione adeguate prevengono la fuoriuscita di rifiuti pericolosi durante la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la consegna all'impianto di trattamento autorizzato a trattare i rifiuti pericolosi.</p> <p>4. I rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati conformemente alle norme internazionali e dell'Unione in vigore nel corso della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio temporaneo.</p> <p>5. L'operatore che raccoglie i rifiuti pericolosi rispetta gli obblighi in materia di conservazione dei registri, anche per quanto riguarda la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza di raccolta, la modalità di trasporto e il metodo di trattamento stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione e nazionale.</p> <p>6. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):</p> <p>a) le principali categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) a fine vita di cui all'allegato III della direttiva 2012/19/UE sono raccolte in maniera differenziata;</p>

⁵⁰ Conformemente al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

	<p>b) la raccolta e il trasporto mantengono l'integrità dei RAEE ed evitano la fuoriuscita di sostanze pericolose, come le sostanze che riducono lo strato di ozono, i gas fluorurati a effetto serra o il mercurio presente all'interno delle lampade fluorescenti.</p> <p>7. L'operatore della raccolta e della logistica istituisce un sistema di gestione dei rischi ambientali, sanitari e di sicurezza.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

2.4. Trattamento dei rifiuti pericolosi

Descrizione dell'attività

Costruzione, ammodernamento e gestione di impianti dedicati al trattamento dei rifiuti pericolosi come mezzo per le operazioni di recupero di materiali.

Questa attività economica riguarda le operazioni di recupero di materiali sia in situ che ex situ di rifiuti classificati come rifiuti pericolosi conformemente all'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE⁵¹ della Commissione e all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Sono compresi i flussi seguenti:

- a) rigenerazione o recupero dei solventi;
- b) rigenerazione degli acidi e delle basi;
- c) rigenerazione o recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- d) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- e) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- f) rigenerazione di lubrificanti e di altri oli industriali usati (esclusi quelli destinati ad essere utilizzati come combustibile o per incenerimento).

L'attività economica non comprende il riutilizzo di sostanze che non sono considerate rifiuti, come i sottoprodotti o i residui delle attività di produzione, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.

L'attività economica non comprende il recupero di materiali provenienti da batterie, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), veicoli fuori uso (ELV), materiali inorganici provenienti da processi di incenerimento, come ceneri, scorie o polveri. L'attività economica non comprende il trattamento e il recupero dei rifiuti nucleari.

⁵¹ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.22, E38.32, F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteria di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Le attività consistono nel recupero di materie prime secondarie (comprese le sostanze chimiche e le materie prime critiche) da rifiuti pericolosi separati alla fonte.
2. I materiali recuperati sostituiscono le materie prime primarie, comprese le materie prime critiche, o le sostanze chimiche nei processi di produzione⁵².
3. I materiali recuperati sono conformi alle specifiche del settore, alle norme armonizzate o ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto applicabili, nonché alla pertinente normativa applicabile dell'Unione e nazionale.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

<p>1) Mitigazione dei cambiamenti climatici</p>	<p>L'attività non aumenta le emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alla produzione basata sulle materie prime primarie equivalenti.</p> <p>Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione⁵³ o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018⁵⁴ o la norma ISO 14064-1:2018⁵⁵. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.</p>
<p>2) Adattamento ai cambiamenti climatici</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.</p>

⁵² I processi di produzione si riferiscono a qualsiasi tipo di attività economica che produce un materiale, un prodotto o un bene; i materiali recuperati si riferiscono al risultato del processo di recupero.

⁵³ Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵⁴ ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del [data di adozione]: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:en>).

⁵⁵ ISO 14064-1:2018, Gas ad effetto serra — Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (versione del [data di adozione]: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14064:-1:en>).

3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Si utilizzano le tecniche pertinenti per la protezione delle acque e delle risorse marine, come indicato nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ⁵⁶ .
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Tutte le sostanze e le miscele recuperate sono conformi alla normativa pertinente applicabile, come il regolamento (CE) n. 1907/2006, il regolamento (UE) 2019/1021, il regolamento (CE) n. 1272/2008 e la direttiva 2008/98/CE. L'attività utilizza le tecniche pertinenti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, come indicato nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ⁵⁷ . L'attività rispetta i limiti di emissione associati (BAT-AEL).
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

2.5. Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio

Descrizione dell'attività

Costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata mediante digestione anaerobica o compostaggio, con conseguente produzione e utilizzo di biogas, biometano, digestato, compost o sostanze chimiche.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.21 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

⁵⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38).

⁵⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

1. I rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica o il compostaggio sono separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata. Se i rifiuti organici sono raccolti in sacchetti biodegradabili, tali sacchetti sono conformi alla norma di certificazione EN 13432: 2000⁵⁸.

2. In questi impianti di digestione anaerobica, i rifiuti organici separati alla fonte provenienti dalla raccolta differenziata costituiscono almeno il 70 % della materia prima in entrata, in peso, come media annua. La codigestione può riguardare fino al 30 % delle materie prime utilizzate per la produzione di bioenergia avanzata elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, che possono non includere materie prime contaminate provenienti dalla frazione di biomassa di rifiuti urbani e industriali misti. La materia prima in entrata non comprende le materie prime escluse dall'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, per la categoria di materiali costituenti (CMC) 3 (Compost) conformemente alla lettera c) di tale categoria e per la categoria di materiali costituenti (CMC) 5 (Digestato diverso da quello di colture fresche) conformemente alla lettera c) di tale categoria.

3. L'attività produce una delle categorie seguenti:

- a) compost o digestato conforme al regolamento (UE) 2019/1009, in particolare ai requisiti di cui all'allegato II sulle categorie di materiali costituenti (CMC), con specifico riferimento alla CMC 3 (Compost) e alla CMC 5 (Digestato diverso da quello di colture fresche) o delle norme nazionali in materia di fertilizzanti o ammendanti, con requisiti uguali o più rigorosi rispetto a quelli di cui al regolamento 2019/1009;
- b) sostanze chimiche attraverso la conversione di rifiuti organici in carbossilati, acidi carbossilici o polimeri mediante fermentazione con colture miste.

4. La garanzia di qualità del processo di produzione è effettuata utilizzando il modulo D1 di cui al regolamento (UE) 2019/1009.

5. Il compost e il digestato conformi al regolamento (UE) 2019/1009 o a norme nazionali equivalenti non sono collocati in discarica.

Il digestato è preferibilmente sottoposto a compostaggio dopo la digestione anaerobica per massimizzare i benefici per il suolo in cui è successivamente applicato e ridurre al minimo alcuni potenziali problemi agroambientali come il rilascio di ammoniaca e nitrati.

6. Nel caso in cui sia effettuata la digestione anaerobica, il biogas prodotto è utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, trasformato in biometano per essere utilizzato come combustibile, iniettato direttamente nella rete del gas e usato a fini energetici in sostituzione del gas naturale, impiegato come materia prima industriale per produrre altre sostanze chimiche oppure convertito in idrogeno per essere utilizzato come combustibile.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

⁵⁸ EN 13432:2000 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	È in atto un piano di monitoraggio e di emergenza per ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto.
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di compostaggio che trattano più di 75 tonnellate al giorno, l'attività è conforme alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti⁵⁹ o a una regolamentazione nazionale equivalente o più rigorosa, al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, migliorare le prestazioni ambientali complessive, selezionare i rifiuti in entrata e monitorare o controllare i principali parametri in materia di processi e rifiuti.</p> <p>Le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti, rispettivamente, per il trattamento anaerobico e aerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti⁶⁰.</p> <p>Per la digestione anaerobica, il contenuto di azoto del digestato utilizzato come fertilizzante o ammendante è comunicato all'acquirente o all'ente incaricato del prelievo del digestato, a norma del regolamento (UE) 2019/1009 oppure con un livello di tolleranza ± 25 %.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

⁵⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

⁶⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

2.6. Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita

Descrizione dell'attività

Costruzione, gestione e ammodernamento di impianti per lo smantellamento e la decontaminazione di prodotti complessi a fine vita, dei beni mobili e dei loro componenti per il recupero dei materiali o la preparazione per il riutilizzo dei componenti.

L'attività economica comprende lo smantellamento di prodotti e beni mobili a fine vita e dei loro componenti di qualsiasi tipo, quali automobili, navi e apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per il recupero di materiali.

L'attività economica non riguarda il trattamento delle batterie provenienti dalla raccolta differenziata o rimosse durante le attività di smantellamento e decontaminazione, né la demolizione di edifici e di altre strutture (cfr. sezione 3.3 del presente allegato).

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.31, E38.32 e E42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività economica comprende lo smantellamento e la decontaminazione, in impianti all'avanguardia, di rifiuti raccolti separatamente provenienti da prodotti complessi a fine vita, quali automobili, apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) o navi, al fine di:

- a) raccogliere parti e componenti adatti al riutilizzo;
- b) separare frazioni di rifiuti non pericolosi e pericolosi adatte al recupero di materiali, compreso il recupero di materie prime critiche;
- c) rimuovere le sostanze, le miscele e i componenti pericolosi, affinché siano contenuti in un flusso identificabile⁶¹ o rappresentino una parte identificabile di un flusso nell'ambito del processo di trattamento, al fine di inviarli agli impianti autorizzati per il trattamento adeguato, incluso lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- d) allegare la documentazione dei materiali inviati per un ulteriore trattamento o riutilizzo.

2. L'attività economica di smantellamento e di decontaminazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2012/19/UE e agli allegati VII e VIII della medesima. L'attività economica di smantellamento e di decontaminazione dei veicoli fuori uso (ELV) soddisfa le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/53/CE e all'allegato I della medesima.

3. Per lo smantellamento e la decontaminazione delle navi da demolire, l'impianto è incluso

⁶¹ Una sostanza, una miscela o un componente è identificabile se può essere monitorato al fine di verificare che il trattamento sia sicuro per l'ambiente.

nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione⁶². Per la costruzione di un nuovo impianto o l'ammodernamento di un impianto esistente che non è ancora incluso nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, l'impianto deve soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³ e richiedere di essere inserito nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.

4. Per lo smantellamento e la decontaminazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di veicoli fuori uso (ELV), i rifiuti provengono da punti di raccolta che soddisfano le prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa nazionale e dell'Unione⁶⁴.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Non pertinente
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>1. L'impianto è attrezzato per gestire e immagazzinare in modo sicuro ed ecocompatibile le sostanze, le miscele e i componenti pericolosi rimossi durante le operazioni di decontaminazione.</p> <p>2. Per i veicoli fuori uso (ELV), l'impianto soddisfa le prescrizioni per i siti di stoccaggio e trattamento, e per le operazioni di decontaminazione e trattamento di cui all'allegato I della direttiva 2000/53/CE.</p> <p>3. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'impianto soddisfa le prescrizioni per un trattamento adeguato di cui</p>

⁶² Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

⁶³ Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

⁶⁴ A livello dell'Unione, le prescrizioni applicabili ai RAEE sono stabilite dalla direttiva 2012/19/UE e quelle applicabili ai veicoli fuori uso dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

	<p>all'articolo 8 della direttiva 2012/19/UE, in particolare le prescrizioni per il trattamento selettivo per materiali e componenti dei RAEE di cui all'allegato VII della direttiva 2012/19/UE e per le operazioni di stoccaggio e trattamento di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/19/UE.</p> <p>L'impianto è conforme ai requisiti normativi pertinenti per le attività di depurazione stabiliti nelle norme EN 50625-1:2014⁶⁵, EN 50625-2-1:2014⁶⁶, EN 50625-2-2:2015⁶⁷, EN 50625-2-3:2017⁶⁸ ed EN 50625-2-4:2017⁶⁹.</p> <p>L'attuazione di tali misure può essere dimostrata anche mediante il rispetto delle prescrizioni normative equivalenti a quelle stabilite nelle norme EN di cui sopra.</p> <p>Per il trattamento dei RAEE contenenti fluorocarburi volatili (VFC) e idrocarburi volatili (VHC) e dei RAEE contenenti mercurio, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti⁷⁰.</p> <p>4. Per quanto riguarda il riciclaggio delle navi, l'impianto è conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1257/2013 ed è incluso nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma di tale regolamento. L'impianto soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 7 di tale regolamento per quanto riguarda la preparazione di un piano di riciclaggio della nave, che è elaborato prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave.</p>
<p>6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.</p>

⁶⁵ EN 50625-1:2014 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – Parte 1: requisiti generali per il trattamento.

⁶⁶ EN 50625-2-1:2014 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – Parte 2-1: requisiti di trattamento per le lampade.

⁶⁷ EN 50625-2-2:2015 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – Parte 2-2: requisiti per il trattamento dei RAEE contenenti CRT (tubi catodici) e schermi piatti.

⁶⁸ EN 50625-2-3:2017 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – Parte 2-3: requisiti di trattamento per le apparecchiature per lo scambio di temperatura e altri RAEE contenenti fluorocarburi volatili (VFC) e/o idrocarburi volatili (VHC).

⁶⁹ EN 50625-2-4:2017 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – Parte 2-4: requisiti di trattamento per i pannelli fotovoltaici.

⁷⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

2.7. Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi

Descrizione dell'attività

Costruzione, ammodernamento e gestione di impianti per la cernita o il recupero dei flussi di rifiuti non pericolosi in materie prime secondarie di qualità elevata mediante un processo di trasformazione meccanica.

L'attività economica non comprende la cernita e il recupero di frazioni combustibili derivanti da rifiuti residuali misti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti, ad esempio in impianti di trattamento meccanico e biologico.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.32 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Origine del materiale delle materie prime

Le materie prime di rifiuti non pericolosi provengono da una o più delle fonti seguenti:

- a) rifiuti raccolti e trasportati in maniera differenziata, anche in frazioni miscelate⁷¹;
- b) frazioni di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di smantellamento e di decontaminazione di prodotti a fine vita;
- c) rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da demolizioni selettive o altrimenti separati alla fonte;
- d) frazioni di rifiuti non pericolosi derivanti dalla cernita di rifiuti indifferenziati destinati al riciclaggio, se la prestazione dell'impianto soddisfa precisi criteri di qualità e i rifiuti provengono da zone che rispettano gli obblighi di raccolta differenziata di cui alla direttiva 2008/98/CE.

2. Recupero di materiali

L'attività raggiunge o supera i tassi esistenti di recupero di materiali specifici per impianto da parte delle autorità competenti stabiliti nei piani di gestione dei rifiuti, nelle autorizzazioni o nei contratti applicabili o nei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Lo strumento attua indicatori fondamentali di prestazione definiti internamente per monitorare le prestazioni o il raggiungimento dei tassi di recupero applicabili.

Per i materiali per i quali la raccolta differenziata è obbligatoria, l'attività converte almeno il 50 %, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti separatamente in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materie prime primarie nei processi di produzione.

⁷¹ Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) e alla legislazione e i piani di gestione dei rifiuti nazionali.

3. Corretta gestione dei rifiuti

L'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi ha applicato le migliori tecniche disponibili (BAT) basate sulla BAT 2 per migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto indicata nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti⁷², tra cui:

- a) una procedura di caratterizzazione dei rifiuti e una rigorosa procedura di accettazione dei rifiuti per quanto riguarda la qualità dei rifiuti in entrata;
- b) il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti per consentire di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto;
- c) un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con i requisiti di qualità o le norme applicabili, utilizzando ad esempio le norme EN o ISO già esistenti;
- d) le pertinenti misure o procedure di segregazione dei rifiuti per garantire che, dopo la separazione, i rifiuti siano tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale;
- e) le misure pertinenti per garantire la compatibilità dei rifiuti prima della loro miscelazione o raggruppamento;
- f) l'impianto ha installato la tecnologia e i processi di cernita e recupero di materiali per soddisfare le specifiche tecniche, le norme di qualità o i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto pertinenti. L'attività utilizza tecnologie all'avanguardia adatte alle frazioni di rifiuti trattate, compresa la separazione ottica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici, la separazione per densità, la separazione magnetica o la separazione dimensionale.

4. Qualità delle materie prime secondarie

L'attività converte o consente la conversione dei rifiuti in materie prime secondarie, comprese le materie prime critiche, idonee alla sostituzione delle materie prime primarie nei processi di produzione.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Non pertinente
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.

⁷² Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti⁷³, l'attività attua le tecniche pertinenti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e rispetta i pertinenti limiti di emissione associati (BAT-AEL).</p> <p>Negli impianti di riciclaggio della plastica è installato un sistema di filtrazione dello scarico prima del lavaggio in grado di eliminare almeno il 75 % delle microplastiche > 5 µm.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

3. EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI

3.1. Costruzione di nuovi edifici

Descrizione dell'attività

Sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici, al fine di vendere l'unità immobiliare al momento della consegna o in un momento successivo, nonché la costruzione di edifici residenziali o non residenziali completi, in conto proprio per la vendita o a pagamento o su base contrattuale.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41.1, F41.2 e F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Tutti i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti sono trattati conformemente alla normativa dell'Unione in materia di rifiuti e alla lista di controllo completa del protocollo UE

⁷³ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, in particolare istituendo sistemi di cernita e verifiche pre-demolizione⁷⁴. Almeno il 90 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi quelli destinati al riempimento⁷⁵, è preparato per il riutilizzo⁷⁶ o riciclato⁷⁷. Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE. Il gestore dell'attività dimostra la conformità alla soglia del 90 % comunicando l'indicatore Level(s) 2.2⁷⁸ secondo il formato di comunicazione di Level 2 per i diversi flussi di rifiuti.

2. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential) del ciclo di vita dell'edificio risultante dalla costruzione è stato calcolato per ogni fase del ciclo di vita ed è comunicato agli investitori e ai clienti su richiesta⁷⁹.

3. I progetti e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità integrando principi di progettazione improntati all'adattabilità e allo smantellamento, come indicato rispettivamente

⁷⁴ "Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione", allegato F (versione del [data di adozione]: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=it>).

⁷⁵ "Riempimento", qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

⁷⁶ "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

⁷⁷ "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

⁷⁸ Cfr. Indicatore Level(s) 2.2: rifiuti e materiali da costruzione e demolizione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-IT-TRA-00.pdf>. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>.

⁷⁹ Il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kg CO₂e/m² (di superficie coperta interna utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione dello scenario e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (BS EN 15978:2011). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è quale definita nel quadro comune dell'UE Level(s) per l'indicatore 1.2. Seguendo il formato di comunicazione dell'indicatore Level(s) 1.2, l'indicatore è comunicato come GWP – fossile, GWP – biogenico, GWP dell'uso del suolo e del cambiamento d'uso del suolo, nonché la somma di questi (GWP – complessivo). Se esiste uno strumento di calcolo nazionale, o se è necessario per fornire informazioni o per ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s) (cfr. Indicatore Level(s) 1.2): Potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/1.2.ENV-2020-00029-02-01-IT-TRA-00.pdf>.

negli indicatori Level(s) 2.3 e 2.4. Il rispetto di questo requisito è dimostrato dalla comunicazione degli indicatori Level(s) 2.3⁸⁰ e 2.4⁸¹ di Level 2.

4. L'uso di materie prime primarie nella costruzione degli edifici è ridotto al minimo mediante l'uso di materie prime secondarie⁸². Il gestore dell'attività garantisce che le tre categorie di materiali più pesanti utilizzate per la costruzione degli edifici, misurate in massa in chilogrammi, rispettino i seguenti quantitativi totali massimi di materie prime primarie utilizzate:

- a) per il totale cumulato di calcestruzzo⁸³, pietra naturale o agglomerato, al massimo il 70 % del materiale proviene da materie prime primarie;
- b) per il totale cumulato di mattoni, piastrelle e ceramica, al massimo il 70 % del materiale proviene da materie prime primarie;
- c) per i materiali a base biologica⁸⁴, al massimo l'80 % del materiale totale proviene da materie prime primarie;
- d) per il totale cumulato di vetro, isolante a formulazione minerale, al massimo il 70 % del materiale totale proviene da materie prime primarie;
- e) per la plastica non a base biologica, al massimo il 50 % del materiale totale proviene da materie prime primarie;
- f) per i metalli, al massimo il 30 % del materiale totale proviene da materie prime primarie;
- g) per il gesso, al massimo il 65 % del materiale proviene da materie prime primarie.

Le soglie sono calcolate sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di ciascuna categoria di materiali utilizzata nelle opere di costruzione, misurato in base alla massa espressa in chilogrammi. Se le informazioni sul contenuto riciclato di un prodotto da costruzione non sono disponibili, si calcola che il prodotto contenga il 100 % di materia prima primaria. Per rispettare la gerarchia dei rifiuti e quindi favorire il riutilizzo rispetto al riciclaggio, si calcola che i prodotti da costruzione riutilizzati, compresi quelli contenenti materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ, siano privi di materia prima primaria. La

⁸⁰ Cfr. Indicatore Level(s) 2.3: progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-IT-TRA-00.pdf>.

⁸¹ Cfr. Indicatore Level(s) 2.4: progettazione a fini di smantellamento, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti, (versione 1.1). https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.4.ENV-2020-00027-01-03-IT-TRA-00_v1.1_clean.pdf.

⁸² Ai fini dell'atto delegato, con "materie prime secondarie" s'intendono le materie che sono state preparate per il riutilizzo o riciclate conformemente all'articolo 3 della direttiva quadro sui rifiuti e hanno cessato di essere rifiuti a norma dell'articolo 6 della medesima.

⁸³ S'intende qui il calcestruzzo e i suoi materiali costitutivi (ad esempio gli aggregati). Sono esclusi i rinforzi in acciaio in quanto si tratta di materiali diversi ascrivibili ai metalli.

⁸⁴ I materiali a base biologica sono fatti usando risorse biologiche (animali e vegetali, microrganismi e la biomassa che ne deriva, compresi i rifiuti organici), quali definiti in COM(2018) 673. Sono inclusi i materiali a base biologica convenzionali prodotti tradizionalmente con biomassa (come legno, sughero, gomma naturale, carta, tessuti, materiali da costruzione in legno) e materiali recenti come le sostanze chimiche a base biologica o le bioplastiche.

conformità a questo criterio è dimostrata dalla rendicontazione effettuata conformemente all'indicatore 2.1 di Level(s)⁸⁵.

5. Il gestore dell'attività usa strumenti elettronici per descrivere le caratteristiche dell'edificio "come costruito", compresi i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto⁸⁶. Le informazioni sono conservate in formato digitale e messe a disposizione degli investitori e dei clienti su richiesta. Inoltre il gestore garantisce la conservazione a lungo termine di tali informazioni oltre la vita utile dell'edificio, utilizzando i sistemi di gestione delle informazioni forniti dagli strumenti nazionali, quali il catasto o il registro pubblico.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili. Il fabbisogno di energia primaria ⁸⁷ , che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁸⁸ . La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica dell'edificio "come costruito".
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e	Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari

⁸⁵ Cfr. Indicatore Level(s) 2.1: computo estimativo, distinta dei materiali e durata di vita, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.1.ENV-2020-00027-01-00-IT-TRA-00.pdf>. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Bill of Quantities, materials and lifespans excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) purchases of material quantities and costs (versione 1.2), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>.

⁸⁶ Norma ISO 22057:2022, Sostenibilità negli edifici e nelle opere di ingegneria civile – Modelli di dati per l'uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per i prodotti da costruzione nel Building Information Modelling (BIM) (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/72463.html>).

⁸⁷ La quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m² all'anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente e come indicato nell'attestato di prestazione energetica.

⁸⁸ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

<p>protezione delle acque e delle risorse marine</p>	<p>residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il flusso d'acqua massimo dei rubinetti di lavandini e lavelli è di 6 litri/minuto; b) il flusso d'acqua massimo delle docce è di 8 litri/minuto; c) i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri; d) gli orinatoi usano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro. <p>Per evitare l'impatto del cantiere, l'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p>
<p>5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti⁸⁹ emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516⁹⁰ o ISO 16000-3:2011⁹¹ o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti⁹².</p> <p>Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per</p>

⁸⁹ Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa.

⁹⁰ CEN/TS 16516:2013, Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

⁹¹ ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – Parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell'aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo.

⁹² Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.

	<p>individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400⁹³.</p> <p>Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.</p> <p>La nuova costruzione non è realizzata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE⁹⁴; b) terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità e terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea⁹⁵ o nella lista rossa dell'IUCN⁹⁶; c) terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO⁹⁷.

3.2. Ristrutturazione di edifici esistenti

Descrizione dell'attività

Opere edilizie e di ingegneria civile o loro preparazione.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41 e F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

⁹³ Serie ISO 18400, Qualità del suolo – Campionamento.

⁹⁴ JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey, (versione del [data di adozione]: <https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas>).

⁹⁵ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]: <https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

⁹⁶ IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]: <https://www.iucnredlist.org>).

⁹⁷ Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Termini e definizioni. (versione del [data di adozione]: <http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>).

1. Tutti i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti sono trattati conformemente alla normativa dell'Unione in materia di rifiuti e alla lista di controllo completa del protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, in particolare istituendo sistemi di cernita e verifiche pre-demolizione⁹⁸. Almeno il 70 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi quelli destinati al riempimento⁹⁹, è preparato per il riutilizzo¹⁰⁰ o riciclato¹⁰¹. Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Il gestore dell'attività dimostra la conformità alla soglia del 70 % comunicando l'indicatore Level(s) 2.2¹⁰² secondo il formato di comunicazione di Level 2 per i diversi flussi di rifiuti.

2. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita¹⁰³ dei lavori di ristrutturazione dell'edificio è stato calcolato per ciascuna fase del ciclo di vita, a partire dal momento della ristrutturazione, ed è comunicato agli investitori e ai clienti su richiesta.

3. I progetti e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità integrando principi di progettazione improntati all'adattabilità e allo smantellamento, come indicato rispettivamente

⁹⁸ "Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione", allegato F (versione del [data di adozione]: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=it>).

⁹⁹ "Riempimento", qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini".

¹⁰⁰ "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

¹⁰¹ "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

¹⁰² Cfr. Indicatore Level(s) 2.2: rifiuti e materiali da costruzione e demolizione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-IT-TRA-00.pdf>. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>.

¹⁰³ Il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kg CO₂e/m² (di superficie coperta interna utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione dello scenario e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (BS EN 15978:2011). Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è quale definita nel quadro comune dell'UE Level(s) per l'indicatore 1.2. Se esiste uno strumento di calcolo nazionale, o se è necessario per fornire informazioni o per ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s) (cfr. Indicatore Level(s) 1.2): Potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/1.2.ENV-2020-00029-02-01-IT-TRA-00.pdf>.

negli indicatori Level(s) 2.3 e 2.4. Il gestore dell'attività dimostra la conformità a tale requisito comunicando gli indicatori Level(s) 2.3¹⁰⁴ e 2.4¹⁰⁵ di Level 2.

4. È conservato almeno il 50 % dell'edificio originale. Tale percentuale deve essere calcolata sulla base della superficie esterna lorda conservata a partire dall'edificio originario utilizzando la metodologia di misurazione nazionale o regionale applicabile, o in alternativa utilizzando la definizione di "IPMS 1" di cui agli standard internazionali per la misurazione degli immobili (IPMS)¹⁰⁶.

5. L'uso di materie prime primarie nella ristrutturazione degli edifici è ridotto al minimo mediante l'uso di materie prime secondarie¹⁰⁷. Il gestore dell'attività garantisce che le tre nuove categorie di materiali più pesanti che sono state aggiunte all'edificio durante la fase di ristrutturazione, misurate in massa in chilogrammi, rispettino le soglie seguenti per quanto riguarda il quantitativo massimo di materia prima primaria utilizzata:

- a) per il totale cumulato di calcestruzzo¹⁰⁸, pietra naturale o agglomerato, al massimo l'85 % del materiale proviene da materie prime primarie;
- b) per il totale cumulato di mattoni, piastrelle e ceramica, al massimo l'85 % del materiale proviene da materie prime primarie;
- c) per i materiali a base biologica¹⁰⁹, al massimo il 90 % del materiale proviene da materie prime primarie;
- d) per il totale cumulato di vetro, isolante a formulazione minerale, al massimo l'85 % del materiale proviene da materie prime primarie;
- e) per la plastica non a base biologica, al massimo il 75 % del materiale proviene da materie prime primarie;
- f) per i metalli, al massimo il 65 % del materiale proviene da materie prime primarie;
- g) per il gesso, al massimo l'83 % del materiale proviene da materie prime primarie.

Le soglie sono calcolate sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di ciascuna categoria di materiali utilizzata nelle opere di costruzione, misurato in base alla massa espressa in chilogrammi. Se le informazioni sul contenuto riciclato di un prodotto da costruzione non sono disponibili, si calcola che tale prodotto contiene il 100 % di materia prima primaria. Per rispettare la gerarchia dei rifiuti e quindi favorire il riutilizzo rispetto al

¹⁰⁴ Cfr. Indicatore Level(s) 2.3: progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-IT-TRA-00.pdf>.

¹⁰⁵ Cfr. Indicatore Level(s) 2.4: progettazione a fini di smantellamento, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti, (versione 1.1). https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.4.ENV-2020-00027-01-03-IT-TRA-00_v1.1_clean.pdf.

¹⁰⁶ International Property Measurement Standards: All Buildings. Pubblicato dall'International Property Measurement Standards Coalition (IPMSC), <https://ipmsc.org/>.

¹⁰⁷ Ai fini dell'atto delegato, con "materie prime secondarie" s'intendono le materie che sono state preparate per il riutilizzo o riciclate conformemente all'articolo 3 della direttiva quadro sui rifiuti e hanno cessato di essere rifiuti a norma dell'articolo 6 della medesima.

¹⁰⁸ S'intende qui il calcestruzzo e i suoi materiali costitutivi (ad esempio gli aggregati). Sono esclusi i rinforzi in acciaio in quanto si tratta di materiali diversi ascrivibili ai metalli.

¹⁰⁹ I materiali a base biologica sono fatti usando risorse biologiche (animali e vegetali, microrganismi e la biomassa che ne deriva, compresi i rifiuti organici), quali definiti in COM(2018) 673. Sono inclusi i materiali a base biologica convenzionali prodotti tradizionalmente con biomassa (come legno, sughero, gomma naturale, carta, tessuti, materiali da costruzione in legno) e materiali recenti come le sostanze chimiche a base biologica o le bioplastiche.

riciclaggio, si calcola che i prodotti da costruzione riutilizzati, compresi quelli contenenti materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ, siano privi di materia prima primaria. La conformità a questo criterio è dimostrata dalla rendicontazione effettuata conformemente all'indicatore 2.1 di Level(s)¹¹⁰.

6. Il gestore dell'attività utilizza strumenti elettronici per descrivere le caratteristiche dell'edificio "come costruito", compresi i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio utilizzando la norma EN ISO22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto¹¹¹. Le informazioni sono conservate in formato digitale e messe a disposizione degli investitori e dei clienti su richiesta. Inoltre il gestore dell'attività garantisce la conservazione a lungo termine di tali informazioni oltre la vita utile dell'edificio, utilizzando i sistemi di gestione delle informazioni forniti dagli strumenti nazionali, quali il catasto o il registro pubblico.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	<p>Fatta eccezione per i lavori di ristrutturazione all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139:</p> <p>a) il flusso d'acqua massimo dei rubinetti di lavandini e lavelli è di 6 litri/minuto;</p>

¹¹⁰ Cfr. Indicatore Level(s) 2.1: computo estimativo, distinta dei materiali e durata di vita, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.1.ENV-2020-00027-01-00-IT-TRA-00.pdf>. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Bill of Quantities, materials and lifespans excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) purchases of material quantities and costs (versione 1.2), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>.

¹¹¹ Norma ISO 22057:2022, Sostenibilità negli edifici e nelle opere di ingegneria civile – Modelli di dati per l'uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per i prodotti da costruzione nel Building Information Modelling (BIM) (versione inglese dell'aprile 2022), <https://www.iso.org/standard/72463.html>.

	<p>b) il flusso d'acqua massimo delle docce è di 8 litri/minuto;</p> <p>c) i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;</p> <p>d) gli orinatoi usano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.</p>
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti¹¹² emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme EN 16516 o ISO 16000-3:2011¹¹³ o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti.</p> <p>Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

3.3. Demolizione di edifici e di altre strutture

Descrizione dell'attività

La demolizione di edifici, strade e piste, ferrovie, ponti, gallerie, impianti per il trattamento delle acque reflue, impianti per il trattamento delle risorse idriche, condotte, pozzi e pozzi di trivellazione, impianti di generazione di energia, impianti chimici, dighe e bacini, miniere e cave, strutture offshore, opere in prossimità della costa, porti, opere per la costruzione di vie di navigazione e per la formazione e la bonifica di terreni¹¹⁴.

¹¹² Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti (compresi i relativi adesivi e sigillanti), isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa.

¹¹³ ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – Parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell'aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/51812.html>).

¹¹⁴ Cfr. le attività elencate dallo standard internazionale di gestione dei costi (ICMS): Global Consistency in Presenting Construction Life Cycle Costs and Carbon Emissions, terza edizione, tabella 1: Progetti ICMS con i relativi codici, https://icmscblog.files.wordpress.com/2021/11/icms_3rd_edition_final.pdf.

Per i progetti associati alle attività "Costruzione di nuovi edifici" o "Ristrutturazione di edifici esistenti" (cfr. sezioni 3.1. e 3.2. del presente allegato), qualora i lavori di demolizione e di costruzione o ristrutturazione siano aggiudicati nell'ambito dello stesso contratto, si applicano i criteri di vaglio tecnico per le attività di costruzione o ristrutturazione.

L'attività economica non comprende la demolizione di edifici e di altre strutture effettuata nell'ambito dell'attività "Bonifica di siti e aree contaminati" (cfr. sezione 2.4 dell'allegato III).

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE F43.1 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Prima di avviare l'attività di demolizione, sono discussi e concordati con il cliente almeno i seguenti aspetti della lista di controllo del concetto di progettazione di livello 1 della lista di controllo dell'indicatore Level(s) 2.2¹¹⁵:

- a) definizione di indicatori fondamentali di prestazione e livello di ambizione dell'obiettivo;
- b) individuazione dei vincoli specifici del progetto che possono compromettere il livello di ambizione dell'obiettivo (quali tempo, lavoro e spazio) e del modo per ridurre al minimo tali vincoli;
- c) dettagli della procedura di verifica pre-demolizione;
- d) un piano generale per la gestione dei rifiuti che dia priorità allo smantellamento selettivo, alla decontaminazione e alla separazione alla fonte dei flussi di rifiuti. Qualora non sia data priorità a tali azioni, è fornita una spiegazione per giustificare il motivo per cui lo smantellamento selettivo, la decontaminazione o la separazione alla fonte dei flussi di rifiuti non sono tecnicamente fattibili nel progetto. I costi o le considerazioni finanziarie non sono una giustificazione accettabile per il mancato rispetto di tale requisito.

2. Il gestore dell'attività effettua una verifica prima della demolizione in linea con il protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione¹¹⁶.

3. Tutti i rifiuti da demolizione prodotti durante l'attività di demolizione sono trattati conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di rifiuti e alla lista di controllo

¹¹⁵ Cfr. Indicatore Level(s) 2.2: rifiuti e materiali da costruzione e demolizione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf

¹¹⁶ Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'UE, maggio 2018: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/attachments/1/translations/it/renditions/native>. Per comunicare le stime dei rifiuti di demolizione di cui in Level 2, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>.

completa del protocollo UE di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione¹¹⁷.

4. Almeno il 90 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi quelli destinati al riempimento¹¹⁸, è preparato per il riutilizzo¹¹⁹ o riciclato¹²⁰. Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Il gestore dell'attività dimostra la conformità alla soglia del 90 % comunicando l'indicatore Level(s) 2.2¹²¹ secondo il formato di comunicazione di Level 3 per i diversi flussi di rifiuti. In alternativa, almeno il 95 % della frazione minerale¹²² e il 70 % della frazione non minerale dei rifiuti non pericolosi di demolizione sono raccolti in maniera differenziata e preparati per il riutilizzo o il riciclaggio.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti	Il proprietario dell'edificio o il contraente garantisce che, durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che
--------------------------------	---

¹¹⁷ Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'UE, maggio 2018: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/attachments/1/translations/it/renditions/native>. Per comunicare le stime dei rifiuti da costruzione e demolizione di livello 3, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>. A tal fine, ogni tipo di rifiuto da demolizione è contrassegnato dal corrispondente codice a sei cifre dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Nell'includere il tipo di trattamento dei rifiuti nel foglio di calcolo Excel (ossia preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio, il recupero di materiali, il recupero di energia o lo smaltimento), è fornita la prova che gli operatori economici che ricevono i rifiuti hanno la capacità tecnica di effettuare tale trattamento. Tali prove possono consistere in un link alle pagine web dell'impresa ove ciò sia documentato o in una dichiarazione firmata da un rappresentante dell'impresa. Se il trattamento avviene nel sito di demolizione, come il riutilizzo in loco o il riciclaggio, una prova accettabile può essere una dichiarazione firmata da un rappresentante dell'impresa.

¹¹⁸ "Riempimento", qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini".

¹¹⁹ "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

¹²⁰ "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

¹²¹ Cfr. Indicatore Level(s) 2.2: rifiuti e materiali da costruzione e demolizione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf

¹²² Cfr. allegato III del regolamento 849/2010 della Commissione per una classificazione dei rifiuti minerali non pericolosi della costruzione e della demolizione, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0849&from=EN>.

climatici	<p>implicano la rimozione di pannelli in schiuma o di pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra, idrofluorocarburi saturi e insaturi e sostanze che riducono l'ozono, definiti nel regolamento (UE) n. 517/2014 e nel regolamento (UE) n. 1005/2009, le emissioni siano per quanto possibile evitate, manipolando le schiume o i gas in esse contenuti in modo da garantire il riutilizzo o la distruzione dei pannelli in schiuma o dei gas in esse contenuti. Il recupero dei gas contenuti nelle schiume è effettuato da personale adeguatamente formato.</p> <p>Qualora il recupero di tali schiume non sia tecnicamente fattibile, l'operatore redige la documentazione comprovante l'impossibilità del recupero nel caso specifico. La documentazione è conservata per cinque anni ed è resa disponibile su richiesta.</p>
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di demolizione.
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

3.4. Manutenzione di strade e autostrade

Descrizione dell'attività

Manutenzione di strade, strade urbane e autostrade, altri passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, strade urbane, autostrade, ponti, gallerie e piste, vie di rullaggio e piazzali degli aeroporti, definita come l'insieme delle operazioni intraprese per mantenere e ripristinare la funzionalità¹²³ e il livello di servizio delle strade¹²⁴. Per i ponti e le gallerie,

¹²³ "Funzionalità": le condizioni alle quali l'uso di un bene costruito è ancora considerato sicuro.

L'attività economica prevede solo la manutenzione della strada che passa sul ponte o attraverso la galleria. Non prevede la manutenzione del ponte o della galleria stessa.

L'attività economica prevede la manutenzione ordinaria, che può essere programmata su base periodica. L'attività economica prevede anche la manutenzione preventiva e il ripristino, definiti come lavori intrapresi per preservare o ripristinare la funzionalità e prolungare la vita utile¹²⁵ di una strada esistente. L'operazione di manutenzione è principalmente dedicata alla gestione della pavimentazione e riguarda solo i seguenti elementi principali della strada: strato di collegamento, strato superficiale e il piano stradale in cemento armato. Le strade che rientrano nell'ambito di questa attività economica sono costituite da asfalto, calcestruzzo o una loro combinazione.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE F42.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteria di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Se i principali elementi stradali (strato di collegamento, strato superficiale e piano stradale in cemento armato) sono demoliti o rimossi, il 100 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti non pericolosi generati in loco è preparato per il riutilizzo¹²⁶ o è riciclato¹²⁷, esclusi quelli destinati al riempimento¹²⁸. Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione.

2. Se gli elementi stradali (strato di collegamento, strato superficiale e il piano stradale in cemento armato) sono posati ex novo dopo demolizione o rimozione, incluse le eventuali strade costruite temporaneamente allo scopo di compiere i lavori di manutenzione, almeno il 50 % (in massa in chilogrammi) degli elementi stradali strutturali utilizzati consiste in

¹²⁴ "Livello di servizio": misura qualitativa o quantitativa volta a valutare la capacità dell'infrastruttura di rispondere alla domanda di utilizzo cui è sottoposta.

¹²⁵ "Vita utile": il periodo effettivo di servizio, ossia dalla data di costruzione fino alla data di ricostruzione o demolizione.

¹²⁶ "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

¹²⁷ "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

¹²⁸ "Riempimento", qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini".

materiali riutilizzati o riciclati o in sottoprodotti industriali non pericolosi.

3. I materiali riutilizzati o riciclati non sono trasportati a distanze superiori a 2,5 volte la distanza tra il cantiere e l'impianto di produzione più vicino di materie prime primarie equivalenti, al fine di evitare che l'uso di materiali riutilizzati o riciclati comporti emissioni di CO₂ superiori all'uso delle materie prime primarie.

4. Se posato ex novo, lo strato di collegamento ha una vita utile non inferiore a 20 anni¹²⁹.

5. L'uso di materie prime primarie per l'arredo stradale è ridotto al minimo mediante l'uso di materie prime secondarie¹³⁰. Il gestore dell'attività garantisce che per i metalli, come i sistemi di ritenuta in acciaio, al massimo il 30 % del materiale proviene da materie prime primarie. La soglia è calcolata sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di ciascuna categoria di materiali utilizzata nelle opere di costruzione, misurato in base alla massa espressa in chilogrammi. Se le informazioni sul contenuto riciclato di un prodotto da costruzione non sono disponibili, si calcola che il prodotto contenga il 100 % di materia prima primaria. Per rispettare la gerarchia dei rifiuti e quindi favorire il riutilizzo rispetto al riciclaggio, si calcola che i prodotti da costruzione riutilizzati, compresi quelli contenenti materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ, siano privi di materia prima primaria.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	È presentato un piano di mitigazione della congestione del traffico da attuare durante i lavori di manutenzione.
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. Nella scelta dei tipi di superficie stradale si privilegiano le superfici stradali a bassa rumorosità, conformemente al criterio generale B7

¹²⁹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi di progettazione, costruzione e manutenzione stradale (SWD(2016) 203), pag. 17, colonna "Comprehensive criteria" (versione [data di adozione]: <https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf>).

¹³⁰ Ai fini dell'atto delegato, con "materie prime secondarie" s'intendono le materie che sono state preparate per il riutilizzo o riciclate conformemente all'articolo 3 della direttiva quadro sui rifiuti e hanno cessato di essere rifiuti a norma dell'articolo 6 della medesima.

	"Prescrizioni minime per la progettazione di pavimentazioni a bassa rumorosità" dei criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi di progettazione, costruzione e manutenzione stradale ¹³¹ , e le si considerano prioritarie per tutte le strade che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/49/CE.
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

3.5. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile

Descrizione dell'attività

L'uso del calcestruzzo per la nuova costruzione, la ricostruzione o la manutenzione¹³² di opere di ingegneria civile, ad eccezione delle superfici in calcestruzzo sugli elementi seguenti: strade, autostrade e altri passaggi per veicoli e pedoni, ponti, gallerie e piste, vie di rullaggio e piazzali degli aeroporti, che rientrano nell'attività economica "Manutenzione di strade e autostrade" (cfr. sezione 3.4 del presente allegato).

Un'attività economica di questa categoria potrebbe essere associata a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.12, F42.13, F42.2 o F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Tutti i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti sono trattati conformemente alla normativa dell'Unione in materia di rifiuti e alla lista di controllo completa del protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, in particolare istituendo sistemi di cernita¹³³. Almeno il 90 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi quelli destinati al riempimento¹³⁴, è preparato per il

¹³¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi di progettazione, costruzione e manutenzione stradale (SWD(2016) 203), pag.15, colonna "Comprehensive criteria" (versione [data di adozione]: <https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf>).

¹³² "Manutenzione di opere di ingegneria civile": l'insieme delle operazioni intraprese per mantenere e ripristinare la funzionalità e il livello di servizio delle strade.

¹³³ "Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione", allegato F (versione del [data di adozione]: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=it>).

¹³⁴ "Riempimento", qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini".

riutilizzo¹³⁵ o riciclato¹³⁶. Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Il gestore dell'attività dimostra la conformità alla soglia del 90 % comunicando l'indicatore Level(s) 2.2 secondo il formato di comunicazione di Level 2 per i diversi flussi di rifiuti.

2. I progetti e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità integrando principi di progettazione improntati all'adattabilità e allo smantellamento, come indicato rispettivamente negli indicatori Level(s) 2.3 e 2.4. Il rispetto di questo requisito è dimostrato dalla comunicazione degli indicatori Level(s) 2.3¹³⁷ e 2.4¹³⁸ di Level 2.

3. L'uso di materie prime primarie è ridotto al minimo mediante l'uso di materie prime secondarie¹³⁹ per il calcestruzzo, al massimo il 70 % del materiale proviene da materie prime primarie. Questo criterio si applica al calcestruzzo gettato in opera, ai prodotti prefabbricati e a tutti i materiali costitutivi, compresi gli eventuali rinforzi. La soglia è calcolata sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di materiale utilizzato, misurato in massa espressa in chilogrammi. Se le informazioni sul contenuto riciclato di un prodotto da costruzione non sono disponibili, si calcola che il prodotto contenga il 100 % di materia prima primaria. Per rispettare la gerarchia dei rifiuti e quindi favorire il riutilizzo rispetto al riciclaggio, si calcola che i prodotti da costruzione riutilizzati, compresi quelli contenenti materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ, siano privi di materia prima primaria.

4. Le materie prime secondarie non sono trasportate a distanze superiori a 2,5 volte la distanza tra il cantiere e l'impianto di produzione più vicino per le materie prime primarie equivalenti, al fine di evitare che l'uso di materiali riutilizzati o riciclati comporti emissioni di CO₂ superiori all'uso di materie prime primarie.

5. Il gestore dell'attività usa strumenti elettronici per descrivere le caratteristiche dell'edificio "come costruito", compresi i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto¹⁴⁰. Le informazioni sono conservate in formato

¹³⁵ "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

¹³⁶ "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

¹³⁷ Cfr. Indicatore Level(s) 2.3: progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-IT-TRA-00.pdf>.

¹³⁸ Cfr. Indicatore Level(s) 2.4: progettazione a fini di smantellamento, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti, (versione 1.1). https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.4.ENV-2020-00027-01-03-IT-TRA-00_v1.1_clean.pdf.

¹³⁹ Ai fini dell'atto delegato, con "materie prime secondarie" s'intendono le materie che sono state preparate per il riutilizzo o riciclate conformemente all'articolo 3 della direttiva quadro sui rifiuti e hanno cessato di essere rifiuti a norma dell'articolo 6 della medesima.

¹⁴⁰ Norma ISO 22057:2022, Sostenibilità negli edifici e nelle opere di ingegneria civile – Modelli di dati per l'uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per i prodotti da costruzione nel Building Information Modelling (BIM) (versione inglese dell'aprile 2022), <https://www.iso.org/standard/72463.html>.

digitale e messe a disposizione degli investitori e dei clienti su richiesta. Inoltre il gestore garantisce la conservazione a lungo termine di tali informazioni oltre la vita utile dell'edificio, utilizzando i sistemi di gestione delle informazioni forniti dagli strumenti nazionali, quali il catasto o il registro pubblico.

6. Ponti, gallerie, dighe e canali sono ispezionati regolarmente da un ispettore nazionale autorizzato e i dati sono usati per prevedere il fabbisogno di manutenzione.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

<p>1) Mitigazione dei cambiamenti climatici</p>	<p>Il bene costruito non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.</p> <p>Le emissioni di gas a effetto serra¹⁴¹ derivanti dai processi di produzione del calcestruzzo utilizzato in questa attività sono:</p> <p>a) per il clinker di cemento grigio, inferiori a 0,816¹⁴² tCO₂e per tonnellata di clinker di cemento grigio;</p> <p>b) per il cemento da clinker grigio o il legante idraulico alternativo, inferiori a 0,530¹⁴³ tCO₂e per tonnellata di cemento o legante alternativo prodotto.</p>
<p>2) Adattamento ai cambiamenti climatici</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.</p>
<p>3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p>
<p>5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>I componenti e i materiali utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>I componenti e i materiali utilizzati nella costruzione che possono</p>

¹⁴¹ Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.

¹⁴² Valore che rispecchia il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO₂ equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti, comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.

¹⁴³ Valore che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO₂ equivalente/t) sulla base dei dati raccolti per il clinker di cemento grigio nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, moltiplicato per il rapporto tra clinker e cemento (0,65) determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti, comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.

	<p>venire a contatto con gli occupanti¹⁴⁴ emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516¹⁴⁵ o ISO 16000-3:2011¹⁴⁶ o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti¹⁴⁷.</p> <p>Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400.</p> <p>Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.</p> <p>Se del caso, data la sensibilità dell'area interessata, in particolare in termini di dimensioni della popolazione e della fauna, il rumore e le vibrazioni derivanti dalla costruzione, dall'uso e dalla manutenzione delle infrastrutture sono mitigati mediante pianificazione acustica, introducendo fossati a cielo aperto, barriere o altre misure adeguate conformemente alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴⁸.</p>
<p>6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.</p> <p>Occorre inoltre garantire quanto segue:</p> <p>a) nell'UE, in relazione ai siti Natura 2000: l'attività non ha incidenze significative sui siti Natura 2000 tenuto conto dei loro obiettivi di conservazione, sulla base di un'opportuna valutazione svolta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;</p> <p>b) nell'UE, in qualunque zona: l'attività non pregiudica il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione</p>

¹⁴⁴ Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa.

¹⁴⁵ CEN/TS 16516:2013, Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

¹⁴⁶ ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – Parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell'aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo.

¹⁴⁷ Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.

¹⁴⁸ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale – Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

	<p>soddisfacente delle popolazioni di specie protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. L'attività non pregiudica nemmeno il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat interessati e protetti dalla direttiva 92/43/CEE;</p> <p>c) al di fuori dell'UE: l'attività è svolta conformemente al diritto applicabile in materia di conservazione degli habitat e delle specie.</p>
--	--

4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4.1. Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati

Descrizione dell'attività

L'attività fabbrica, sviluppa, installa, diffonde, esegue la manutenzione, ripara o fornisce servizi professionali, inclusa consulenza tecnica per la progettazione o il monitoraggio di

- a) software¹⁴⁹ e sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) o di tecnologia operativa (OT)¹⁵⁰, comprese le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale (IA), ad esempio per l'apprendimento automatico, sviluppati ai fini del monitoraggio a distanza e della manutenzione predittiva, compresi i sistemi per:
 - i) raccogliere, trattare, trasferire e archiviare a distanza i dati provenienti da apparecchiature, prodotti o infrastrutture durante il loro utilizzo o funzionamento;
 - ii) analizzare i dati e generare spunti sulle prestazioni operative e sulle condizioni dell'apparecchiatura, del prodotto o dell'infrastruttura;
 - iii) fornire manutenzione a distanza e raccomandazioni sulle misure necessarie per evitare guasti operativi e mantenere l'apparecchiatura, il prodotto o l'infrastruttura in condizioni di funzionamento ottimali, prolungarne la vita utile e ridurre l'uso delle risorse e i rifiuti;
- b) software di tracciabilità e rintracciabilità e sistemi IT o OT sviluppati ai fini dell'identificazione, della tracciabilità e della rintracciabilità di materiali, prodotti e beni nelle rispettive catene del valore (compresi i passaporti digitali dei materiali e dei prodotti), con l'obiettivo chiave di sostenere la circolarità dei flussi di materiali e dei prodotti o altri obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852;
- c) software di valutazione del ciclo di vita a supporto della valutazione del ciclo di vita e della relativa comunicazione in merito a prodotti, apparecchiature o infrastrutture;

¹⁴⁹ "Software" comprende i software in loco e basati sul cloud.

¹⁵⁰ "Sistemi IT o OT" comprendono prodotti collegabili, sensori, software di analisi e di altro tipo e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per la trasmissione, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati e la gestione del sistema.

- d) software di progettazione e ingegneria a supporto della progettazione ecocompatibile di prodotti, apparecchiature e infrastrutture, incluse la gestione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse;
- e) software di gestione dei fornitori a supporto degli appalti verdi di materiali, prodotti e servizi a basso impatto ambientale, ma escludendo il funzionamento dei mercati virtuali su cui avviene lo scambio di tali beni;
- f) software di gestione delle prestazioni nel ciclo di vita a supporto del monitoraggio e della valutazione delle prestazioni dei prodotti, delle apparecchiature o delle infrastrutture in termini di circolarità, durante il loro ciclo di vita.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C26, C27, J58.29, J61, J62 e J63.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività fabbrica, sviluppa, installa e diffonde una o più delle seguenti soluzioni IT/OT basate sui dati che offrono le capacità elencate di seguito, ne esegue la manutenzione, la riparazione o fornisce servizi professionali, inclusa consulenza tecnica per la loro progettazione o il monitoraggio. Tra le suddette soluzioni rientrano i sensori (ad esempio, di potenza, temperatura, vibrazioni, immagine, suono, viscosità), le apparecchiature di raccolta e comunicazione dei dati, gli archivi di dati (edge o cloud) e il software. Se queste capacità fanno parte di un software o di un'offerta più ampia di software o di IT/OT, si considerano solo le aggiunte software specifiche che attuano le capacità.

2. I sistemi di monitoraggio a distanza e di manutenzione predittiva sono capaci di svolgere integralmente almeno due delle funzioni di cui alle lettere da a) a d):

- a) avvertire l'utente in caso di valori anomali dei sensori e valutare lo stato del prodotto, dell'apparecchiatura o dell'infrastruttura, rilevare l'usura o i problemi elettrici e trarre conclusioni sull'esatta natura delle condizioni operative anomale mediante metodi analitici avanzati;
- b) valutare la durata di vita residua prevista di un prodotto, di un'apparecchiatura o di un'infrastruttura e raccomandare misure per prolungare la durata di vita residua;
- c) prevedere un guasto imminente di un prodotto, di un'apparecchiatura o di un'infrastruttura e raccomandare misure per prevenirlo;
- d) fornire raccomandazioni sul ciclo successivo d'uso di valore più alto, come il riutilizzo, il recupero dei componenti attraverso la raccolta di parti per la rifabbricazione, o il riciclaggio, tenendo conto di una combinazione di fattori relativi alle condizioni del prodotto.

Non si considerano i sistemi IT/OT volti a i) monitorare la sostituzione dei materiali di

consumo¹⁵¹, quali l'inchiostro per stampante, ii) monitorare e svolgere la manutenzione a distanza delle centrali elettriche ad alta intensità di gas a effetto serra (superiore a 100 gCO₂e/kWh), o iii) monitorare e gestire a distanza qualsiasi tipo di motore a combustibile fossile.

3. I software e i sistemi IT/OT di tracciabilità e rintracciabilità sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a d):

- a) fornire l'identificazione, la tracciabilità e la rintracciabilità di materiali, prodotti e beni attraverso le catene del valore al fine di rendere accessibili i dati strutturati (quali il contenuto dei materiali, le sostanze, le informazioni ambientali) necessari per le valutazioni del ciclo di vita o le dichiarazioni dei materiali conformemente alle norme pertinenti, quali la raccomandazione 2021/2279 della Commissione, la norma ISO 14067:2018¹⁵² o ISO 14040:2006¹⁵³, e condividere tali dati con i partner della catena del valore, i consumatori e altri operatori economici nel rispetto delle norme pertinenti in materia di modellizzazione dei dati, interoperabilità, riservatezza dei dati e sicurezza dei dati;
- b) fornire e condividere documenti e dati che consentano in modo diretto la riparazione e la manutenzione di prodotti e apparecchiature, quali istruzioni per la riparazione, materiale di prova, schemi elettrici e delle connessioni, codici diagnostici di guasto e di errore, istruzioni per lo smontaggio;
- c) sostenere la logistica del ricircolo, compreso il ritiro dei prodotti per la rifabbricazione, la riqualificazione o il riciclaggio, gestendo le fasi e le operazioni del processo di ritiro, quali l'inserimento di ordini di ritiro, il tracciamento dei dati relativi alle operazioni di vendita, la scomposizione del prodotto in materiali da immettere nuovamente in flussi circolari di materiali e ottimizzando le decisioni per prevenire il downcycling e massimizzare il recupero delle risorse. I passaporti digitali dei prodotti che soddisfano i requisiti minimi del diritto dell'Unione non sono considerati allineati alla tassonomia;
- d) sostenere l'ottimizzazione e l'intensificazione dell'uso dei prodotti attraverso modelli commerciali circolari, quali la fornitura di un prodotto-come-servizio o la condivisione tra pari.

4. I software di valutazione del ciclo di vita sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a c):

- a) sostenere la valutazione del ciclo di vita di prodotti, apparecchiature o infrastrutture con metodi e algoritmi attuati tramite software, conformemente a norme pertinenti
-

¹⁵¹ "Materiali di consumo": beni non durevoli destinati a essere utilizzati, esauriti o sostituiti. Possono essere necessari per il funzionamento di un prodotto di consumo o essere utilizzati nella fabbricazione, senza essere inseriti nel prodotto finito.

¹⁵² Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/71206.html>).

¹⁵³ Norma ISO 14040:2006, Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/37456.html>).

quali la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, la norma ISO 14067:2018¹⁵⁴ o ISO 14040:2006¹⁵⁵;

- b) fornire i dati necessari per l'analisi del ciclo di vita, quali i valori standard delle emissioni di carbonio e altri impatti ambientali per i prodotti e i materiali di uso frequente o le fasi di produzione;
- c) formulare raccomandazioni per migliorare la progettazione di un prodotto, di un'apparecchiatura o di un'infrastruttura in modo da ridurre al minimo l'impronta di carbonio e dei materiali.

5. I software di progettazione e ingegneria sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a e):

- a) aiutare gli utilizzatori a formulare, documentare e gestire la circolarità specifica del prodotto e altri obiettivi e requisiti di progettazione ambientale, quali la progettazione per la rifabbricazione, la progettazione per la funzionalità, l'impatto ambientale minimo derivante dall'uso o dal funzionamento del prodotto, i rifiuti minimi durante la produzione o la costruzione e la produzione su misura per eliminare l'eccesso di specifiche e ridurre i materiali in entrata;
- b) aiutare gli utilizzatori a ricercare vari tipi di progettazione dei prodotti al fine di valutarli e ottimizzarli rispetto a specifici obiettivi circolari o altri obiettivi ambientali, o di trovare il miglior compromesso tra obiettivi di progettazione contrastanti, come la solidità rispetto all'uso dei materiali, materiali più ecologici rispetto alle tempistiche o ai costi di installazione o al costo dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio a valle;
- c) convalidare un progetto mediante analisi e simulazione in base a obiettivi e specifiche di circolarità o di natura ambientale di altro tipo;
- d) sostenere il processo di progettazione dei prodotti assistita da elaboratore, compresa la progettazione meccanica, elettrica o elettronica, con dati e informazioni sull'impatto che hanno le decisioni di progettazione e costruzione sulla circolarità e sulle prestazioni ambientali;
- e) sostenere la selezione di materiali e componenti a basso impatto ambientale fornendo dati sui materiali e i componenti disponibili sul mercato e sui relativi costi.

6. I software di gestione dei fornitori sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a e):

- a) informare l'utilizzatore sui fornitori e sulle forniture di prodotti circolari, prodotti immediati, componenti e materiali progettati per i sistemi a circuito chiuso, il riutilizzo, la rifabbricazione o il cambio di destinazione. Le informazioni fornite vanno oltre le prescrizioni in materia di informazioni minime previste dal diritto dell'Unione vigente¹⁵⁶;

¹⁵⁴ Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/71206.html>).

¹⁵⁵ Norma ISO 14040:2006, Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/37456.html>).

¹⁵⁶ Le informazioni minime comprendono quelle prescritte dal quadro normativo dell'Unione in materia di etichettatura energetica, le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE)

-
- b) sostenere la gestione e il monitoraggio della conformità dei fornitori alle norme e alle certificazioni relative alla fornitura di tali materiali, prodotti e componenti;
 - c) sostenere lo scambio con i fornitori dei dati necessari per verificare le prestazioni ambientali dei materiali, dei prodotti e dei componenti forniti;
 - d) sostenere il commercio e l'incontro tra fornitori e acquirenti di prodotti, materiali e componenti circolari, progettati in modo ecocompatibile o comunque rispettosi dell'ambiente;
 - e) sostenere la logistica del ricircolo.

7. I software di gestione delle prestazioni nel ciclo di vita sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a e):

- a) sostenere il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni di circolarità¹⁵⁷ di un prodotto, di un'apparecchiatura o di un'infrastruttura durante tutto il suo ciclo di vita;
- b) confrontare le prestazioni di circolarità con gli obiettivi iniziali di progettazione della circolarità, analizzando gli scostamenti e le loro cause;
- c) sostenere la pianificazione e la documentazione delle misure necessarie per prolungare la vita utile del prodotto, dell'apparecchiatura o dell'infrastruttura, quali la manutenzione, la riqualificazione o altri servizi;
- d) sostenere la valutazione d'impatto di tali misure sulle prestazioni di circolarità;
- e) fornire all'utilizzatore i dati necessari per prendere decisioni sull'uso futuro del prodotto, dell'apparecchiatura o dell'infrastruttura, quali la riqualificazione, il cambiamento d'uso, la disattivazione e il riciclaggio.

8. Tutte le soluzioni IT/OT basate sui dati dovrebbero soddisfare i criteri seguenti:

- a) sono adottate tecniche a sostegno del riutilizzo e dell'uso di materie prime secondarie e componenti riutilizzati, e le soluzioni sono progettate per essere molto durature, riciclabili, facili da smontare, adattabili e aggiornabili;
- b) sono in atto misure per la gestione e il riciclaggio dei rifiuti a fine vita, anche attraverso accordi contrattuali di disattivazione con i fornitori di servizi di riciclaggio, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o nella documentazione ufficiale di progetto. Queste misure assicurano che i componenti e i materiali siano separati e trattati in modo da massimizzare il riciclaggio e il riutilizzo conformemente alla gerarchia dei rifiuti, ai principi alla base della normativa UE e alle norme applicabili, in particolare attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie, dei componenti elettronici e delle materie prime essenziali ivi contenute.

n. 1272/2008, le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) di cui alla direttiva 2008/98/CE o le informazioni su sicurezza o garanzie.

¹⁵⁷ Le "prestazioni di circolarità" devono essere valutate sulla base degli elementi seguenti: i) durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, facilità di manutenzione e ricondizionamento dei prodotti; ii) presenza di sostanze che inibiscono la circolarità dei prodotti e materiali; iii) uso di energia o efficienza energetica dei prodotti; iv) uso delle risorse o efficienza delle risorse dei prodotti; v) contenuto riciclato nei prodotti; vi) facilità di smontaggio, rifabbricazione e riciclaggio dei prodotti e materiali; vii) impatto ambientale dei prodotti nel ciclo di vita, segnatamente l'impronta ambientale e l'impronta di carbonio; viii) prevenzione e riduzione dei rifiuti, inclusi quelli di imballaggio.

Queste misure includono anche il controllo e la gestione dei materiali pericolosi;

- c) le apparecchiature sono sottoposte a preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio o a un trattamento adeguato, compresa l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2012/19/UE.
-

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Non pertinente
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>Le apparecchiature in cui è installato il software soddisfano le prescrizioni stabilite dalla direttiva 2009/125/CE per i server e i prodotti per l'archiviazione dei dati.</p> <p>Le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni, in peso, nei materiali omogenei non superino i valori massimi indicati nello stesso allegato.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

5. SERVIZI

5.1. Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione

Descrizione dell'attività

Riparazione¹⁵⁸, riqualificazione¹⁵⁹ e rifabbricazione¹⁶⁰ di beni che sono già stati utilizzati per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica).

L'attività economica non comprende la sostituzione di materiali di consumo¹⁶¹, quali inchiostro per stampante, cartucce per toner, lubrificanti per parti mobili o batterie.

L'attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l'industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma, C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

Le attività economiche di questa categoria non hanno codici NACE specifici nella classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

¹⁵⁸ "Riparazione": il processo attraverso il quale il prodotto difettoso è riportato in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l'uso previsto, come servizio o nell'ottica di rivenderlo una volta riparato.

¹⁵⁹ "Riqualificazione": sottoporre a prova e, se necessario, riparare, pulire o modificare un prodotto usato per aumentarne o ripristinarne le prestazioni o la funzionalità o per soddisfare le norme tecniche o le prescrizioni normative applicabili, ottenendo un prodotto perfettamente funzionante e utilizzabile almeno per lo scopo al quale era stato inizialmente destinato e per mantenere la conformità alle norme tecniche o alle prescrizioni normative applicabili originariamente concepita nella fase di progettazione.

¹⁶⁰ "Rifabbricazione": processo industriale standardizzato che si svolge in contesti industriali o di fabbrica, nel corso del quale i prodotti sono riportati alle condizioni e alle prestazioni originali ("come nuovi") o a condizioni e prestazioni migliori, generalmente immessi sul mercato con una garanzia commerciale.

¹⁶¹ Beni, componenti o materiali che devono essere sostituiti regolarmente poiché usurati o consumati.

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività economica consiste nel prolungare la durata di vita dei prodotti mediante la riparazione, la riqualificazione o la rifabbricazione di prodotti che sono già stati utilizzati per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica).

2. L'attività economica soddisfa i criteri seguenti:

- a) le parti sostituite, i prodotti riqualificati o i prodotti rifabbricati sono oggetto di un contratto di vendita, se del caso, e rispettano le disposizioni in materia di conformità del prodotto, responsabilità del venditore¹⁶² (compresa l'opzione di un termine di responsabilità o di prescrizione più breve per i prodotti di seconda mano), onere della prova, rimedi per difetto di conformità, modalità per l'esercizio di tali rimedi, riparazione o sostituzione dei beni e garanzie commerciali;
- b) l'attività economica attua un piano di gestione dei rifiuti che garantisce che i materiali del prodotto, in particolare le materie prime critiche e i componenti che non sono stati riutilizzati nello stesso prodotto siano riutilizzati altrove o, qualora il riutilizzo non sia possibile (a causa di danni, degradazione o sostanze pericolose), siano riciclati oppure, soltanto nel caso in cui il riutilizzo e il riciclaggio non sono fattibili, siano smaltiti conformemente alla normativa dell'Unione e nazionale applicabile. Per la rifabbricazione, il piano di gestione dei rifiuti è accessibile al pubblico.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Se l'attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 gCO ₂ e/kWh.
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.

¹⁶² La conformità del prodotto e il periodo di responsabilità del venditore sono stabiliti conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/771.

dell'inquinamento	<p>Le parti di ricambio installate mediante riparazione, riqualificazione o rifabbricazione sono conformi a tutte le pertinenti norme dell'Unione in materia di restrizione dell'uso di sostanze pericolose, di natura generica o specificamente inerenti alla categoria di prodotti, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 2011/65/UE e la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶³.</p> <p>Per le attività di riparazione o riqualificazione, tali prescrizioni non si applicano ai componenti originali che sono stati conservati nel prodotto.</p> <p>Per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, garantendo, allo stesso tempo, che non si verifichino effetti incrociati significativi.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

5.2. Vendita di parti di ricambio

Descrizione dell'attività

Vendita di parti di ricambio¹⁶⁴.

L'attività economica non comprende la sostituzione di materiali di consumo, quali inchiostro per stampante, cartucce per toner, lubrificanti per parti mobili o batterie, e la manutenzione.

L'attività economica si riferisce alle parti di ricambio utilizzate in prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione, C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore e C31 Fabbricazione di mobili.

¹⁶³ Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8).

¹⁶⁴ "Parte di ricambio": parte separata del prodotto che può sostituire una parte del prodotto avente una funzione identica o simile. Il prodotto non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità di un prodotto è ripristinata o aggiornata quando la parte è sostituita da un ricambio in linea con la direttiva 2011/65/UE. Le parti di ricambio possono essere parti usate.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici G46 e G47, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteria di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività economica consiste nella vendita di parti di ricambio oltre gli obblighi giuridici.
2. L'attività economica soddisfa i criteri seguenti:
 - a) ciascuna parte di ricambio venduta è oggetto di un contratto di vendita, se del caso, e rispetta le disposizioni in materia di conformità del prodotto, responsabilità del venditore¹⁶⁵ (compresa l'opzione di un termine di responsabilità o di prescrizione più breve per i prodotti di seconda mano), onere della prova, rimedi per difetto di conformità, modalità per l'esercizio di tali rimedi, riparazione o sostituzione dei beni e garanzie commerciali;
 - b) ciascuna parte di ricambio venduta per prodotto sostituisce, o intende sostituire in futuro, una parte esistente al fine di ripristinare o aggiornare la funzionalità del prodotto, in particolare in caso di rottura della parte esistente.
3. Se l'attività economica comporta la consegna di prodotti imballati ai clienti (persona fisica o persona giuridica), anche quando l'attività è esercitata come commercio elettronico¹⁶⁶, l'imballaggio primario e secondario del prodotto soddisfa uno dei criteri seguenti:
 - a) l'imballaggio è costituito per almeno il 65 % da materiale riciclato. Se l'imballaggio è realizzato con carta o cartone, la restante materia prima primaria è certificata dal Forest Stewardship Council (FSC), dal Programma per l'approvazione dei sistemi di certificazione forestale (PEFC International) o da sistemi riconosciuti equivalenti. Non sono utilizzati rivestimenti con materie plastiche o metalli. Per gli imballaggi in materie plastiche si utilizzano solo monomateriali senza rivestimenti e non si utilizzano polimeri contenenti alogeni. È fornita una dichiarazione di conformità che specifica la composizione del materiale dell'imballaggio e le percentuali di materie prime riciclate e primarie;
 - b) l'imballaggio è stato progettato per essere riutilizzabile all'interno di un sistema di riutilizzo¹⁶⁷. Il sistema di riutilizzo è istituito in modo da garantire la possibilità di riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o aperto

¹⁶⁵ La conformità del prodotto e il periodo di responsabilità del venditore sono stabiliti conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/771.

¹⁶⁶ Per "commercio elettronico" si può intendere in generale la vendita o l'acquisto di beni o servizi, tra imprese, famiglie, privati cittadini o organizzazioni private, mediante transazioni elettroniche condotte via Internet o altre reti informatizzate (comunicazione online), cfr. Eurostat Statistics Explained Glossary, disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary>.

¹⁶⁷ I termini "riutilizzabile" e "sistema di riutilizzo" sono definiti e applicati conformemente alle prescrizioni che disciplinano il riutilizzo degli imballaggi disposte dal diritto dell'Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, comprese le eventuali norme tecniche relative al numero di rotazioni in un sistema di riutilizzo.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	<p>Se l'attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 gCO₂e/kWh.</p> <p>L'attività sviluppa una strategia per contabilizzare e ridurre le emissioni di gas serra derivanti dai trasporti lungo la catena del valore, tra cui spedizioni e resi, nella misura in cui sono tracciabili.</p>
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.</p>
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p>
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Le parti di ricambio vendute sono conformi a tutte le pertinenti norme dell'UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose, di natura generica o specificamente inerenti alla categoria di prodotti, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 2011/65/UE e la direttiva (UE) 2017/2102.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	<p>Non pertinente</p>

5.3. Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita

Descrizione dell'attività

Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti a fine vita¹⁶⁸.

L'attività economica non comprende le attività di riparazione svolte durante la fase di utilizzo del prodotto.

¹⁶⁸ La preparazione per il riutilizzo è un'operazione o una serie di operazioni attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Si tratta dell'opzione di trattamento al vertice della gerarchia dei rifiuti (dopo la prevenzione dei rifiuti).

L'attività economica si riferisce ai prodotti e ai loro componenti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C18 Stampa e riproduzione su supporti registrati, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione, C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l'industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma, C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, C30.1 Costruzione di navi e imbarcazioni, C30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario, C30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi, C30.9 Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a., C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato nella classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività prepara per il riutilizzo i prodotti o i componenti di prodotti che sono diventati rifiuti in modo che possano essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
 2. Le materie prime di scarto dell'attività provengono da rifiuti raccolti in maniera differenziata e trasportati in frazioni separate o mescolate alla fonte¹⁶⁹.
 3. L'attività ha attuato procedure di accettazione, sicurezza e ispezione conformi ai criteri
-

¹⁶⁹ Nell'Unione l'attività è in linea con l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) o con la normativa settoriale dell'Unione relativa ai rifiuti, nonché con la legislazione e i piani di gestione dei rifiuti nazionali.

seguenti:

- a) è in atto una procedura per verificare l'idoneità alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio e l'applicazione di un piano di gestione dei rifiuti accessibile al pubblico, volto a garantire che i prodotti a fine vita scartati non adatti alla preparazione per il riutilizzo (a causa di danni, degradazione o sostanze pericolose) siano riciclati oppure, soltanto nel caso in cui il riutilizzo e il riciclaggio non siano fattibili, siano smaltiti;
- b) la procedura, che può essere basata su un'ispezione esterna visiva o manuale sulla base di criteri prestabiliti, è adeguata alla categoria dei prodotti a fine vita scartati che sono preparati per il riutilizzo;
- c) è fornita una formazione adeguata affinché i gestori del riutilizzo siano qualificati a svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo dei prodotti a fine vita scartati in questione.

4. L'attività utilizza strumenti e apparecchiature adatti alla preparazione per il riutilizzo dei prodotti a fine vita scartati.

5. L'attività dispone di un sistema per comunicare il tasso di recupero e, se del caso, gli obiettivi per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio stabiliti dalla normativa dell'Unione o nazionale.

6. L'attività soddisfa i criteri seguenti:

- a) il risultato dell'attività è costituito da prodotti o componenti di prodotti adatti al riutilizzo senza altro pretrattamento;
- b) i beni venduti sono oggetto di un contratto di vendita, se del caso, e rispettano le disposizioni in materia di conformità del prodotto, responsabilità del venditore¹⁷⁰ (compresa l'opzione di un termine di responsabilità o di prescrizione più breve per i prodotti di seconda mano), onere della prova, rimedi per difetto di conformità, modalità per l'esercizio di tali rimedi, riparazione o sostituzione dei beni e garanzie commerciali.

7. Per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'attività economica è autorizzata a trattare i rifiuti e attua un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001:2015¹⁷¹, il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷² o equivalente e un sistema di gestione della qualità che utilizza la norma ISO 9001:2015¹⁷³.

¹⁷⁰ La conformità del prodotto e il periodo di responsabilità del venditore sono stabiliti conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/771.

¹⁷¹ ISO 14001:2015, Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/60857.html>).

¹⁷² Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁷³ ISO 9001:2015, Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti (versione inglese del [data di adozione]: <https://www.iso.org/standard/62085.html>).

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Se l'attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 gCO ₂ e/kWh.
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. L'attività attua le procedure di sicurezza necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo.
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

5.4. Vendita di beni di seconda mano

Descrizione dell'attività

Vendita di beni di seconda mano utilizzati per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica), eventualmente dopo riparazione, riqualificazione o rifabbricazione.

L'attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C18 Stampa e riproduzione su supporti registrati, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di

elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l'industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma, C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici G46 e G47, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività economica consiste nella vendita del prodotto di seconda mano che era stato utilizzato per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica), anche previa pulizia, riparazione, riqualificazione o rifabbricazione.
2. Il prodotto venduto è oggetto di un contratto di vendita, se del caso, e rispetta le disposizioni in materia di conformità del prodotto, responsabilità del venditore¹⁷⁴ (compresa l'opzione di un termine di responsabilità o di prescrizione più breve per i prodotti di seconda mano), onere della prova, rimedi per difetto di conformità, modalità per l'esercizio di tali rimedi, riparazione o sostituzione dei beni e garanzie commerciali.
3. Se il prodotto è stato riparato, riqualificato o rifabbricato prima della rivendita, l'attività attua un piano di gestione dei rifiuti che garantisce che i materiali e i componenti del prodotto che non sono stati riutilizzati nello stesso prodotto siano riutilizzati altrove, o qualora il riutilizzo non sia possibile (ad esempio a causa di danni, degradazione o sostanze pericolose), siano riciclati oppure, soltanto nel caso in cui il riutilizzo e il riciclaggio non siano fattibili, siano smaltiti. Per la rifabbricazione, il piano di gestione dei rifiuti è accessibile al pubblico.
4. Se l'attività economica comporta la consegna di prodotti imballati ai clienti (persona fisica o persona giuridica), anche quando l'attività è esercitata come commercio elettronico¹⁷⁵, l'imballaggio primario e secondario del prodotto soddisfa uno dei criteri seguenti:
 - a) l'imballaggio è costituito per almeno il 65 % da materiale riciclato. Se l'imballaggio è

¹⁷⁴ La conformità del prodotto e il periodo di responsabilità del venditore sono stabiliti conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/771.

¹⁷⁵ Per "commercio elettronico" si può intendere in generale la vendita o l'acquisto di beni o servizi, tra imprese, famiglie, privati cittadini o organizzazioni private, mediante transazioni elettroniche condotte via Internet o altre reti informatizzate (comunicazione online), cfr. Eurostat Statistics Explained Glossary, disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary>.

realizzato con carta o cartone, la restante materia prima primaria è certificata dal Forest Stewardship Council (FSC), dal Programma per l'approvazione dei sistemi di certificazione forestale (PEFC International) o da sistemi riconosciuti equivalenti. Non sono utilizzati rivestimenti con materie plastiche o metalli. Per gli imballaggi in materie plastiche si utilizzano solo monomateriali senza rivestimenti e non si utilizzano polimeri contenenti alogeni. È fornita una dichiarazione di conformità che specifica la composizione del materiale dell'imballaggio e le percentuali di materie prime riciclate e primarie;

- b) l'imballaggio è stato progettato per essere riutilizzabile all'interno di un sistema di riutilizzo¹⁷⁶. Il sistema di riutilizzo è istituito in modo da garantire la possibilità di riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o aperto

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici

Se l'attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 gCO₂e/kWh.

L'attività sviluppa una strategia per contabilizzare e ridurre le emissioni di gas serra derivanti dai trasporti lungo la catena del valore, tra cui spedizioni e resi, nella misura in cui sono tracciabili.

Se il prodotto venduto è inizialmente fabbricato dalle attività associate ai codici NACE C29 ed è un veicolo, un componente per la mobilità, un sistema, un'entità tecnica indipendente, una parte o una parte di ricambio ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, quando è venduto sul mercato secondario dopo il 2025 e prima del 2030 si applicano i criteri seguenti:

- a) i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 classificati come veicoli leggeri rispettano i limiti delle emissioni specifiche di CO₂, definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷⁷, inferiori a 50 gCO₂/km (veicoli leggeri a basse e zero emissioni);

¹⁷⁶ I termini "riutilizzabile" e "sistema di riutilizzo" sono definiti e applicati conformemente alle prescrizioni che disciplinano il riutilizzo degli imballaggi disposte dal diritto dell'Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, comprese le eventuali norme tecniche relative al numero di rotazioni in un sistema di riutilizzo.

¹⁷⁷ Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

	<p>b) veicoli appartenenti alla categoria L¹⁷⁸ con emissioni di CO₂ dallo scarico pari a 0 g CO₂e/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷⁹;</p> <p>c) veicoli di categoria N2 e N3, e di categoria N1 classificati come veicoli pesanti, non adibiti al trasporto di combustibili fossili, con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate che rientrano nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero" di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242;</p> <p>d) veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 non adibiti al trasporto di combustibili fossili con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate che rientrano nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero" di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 o di "veicolo pesante a basse emissioni" di cui all'articolo 3, punto 12), dello stesso regolamento.</p> <p>Se il prodotto, inizialmente fabbricato dalle attività associate ai codici NACE C29, è un veicolo, un componente per la mobilità, un sistema, un'entità tecnica indipendente, una parte o una parte di ricambio ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 è venduto sul mercato secondario dopo il 2030, le emissioni specifiche di CO₂, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631 sono pari a zero.</p> <p>Il prodotto venduto che è inizialmente fabbricato dalle attività associate ai i codici NACE C26 o C27 è conforme alla direttiva 2009/125/CE e ai regolamenti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva.</p>
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.

¹⁷⁸ Come definita all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

¹⁷⁹ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Se il prodotto venduto è inizialmente fabbricato dalle attività associate ai codici NACE C29 ed è un veicolo, un componente per la mobilità, un sistema, un'entità tecnica indipendente, una parte o una parte di ricambio ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, è conforme ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli pesanti stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 o ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli leggeri in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007 o ai loro atti successivi. Per i veicoli stradali di categoria M e N, gli pneumatici, esclusi quelli ricostruiti, sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe popolata più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi popolate più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio e come è possibile verificare nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL, European Product Registry for Energy Labelling). Gli pneumatici sono conformi agli atti che succedono al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 595/2009.</p>
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

5.5. Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare e ai risultati

Descrizione dell'attività

Fornire ai clienti (persona fisica o giuridica) l'accesso a prodotti attraverso modelli di servizi che sono orientati all'uso, in cui il prodotto è ancora al centro ma rimane di proprietà del fornitore ed è in leasing, condiviso, noleggiato o messo in comune, oppure sono orientati ai risultati, in cui si predefinisce il pagamento e si fornisce il risultato concordato (ossia pagamento per unità di servizio).

L'attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne,

serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l'industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma, C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici G46, G47 e N.77, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività fornisce al cliente (persone fisiche o giuridiche) l'accesso ai prodotti e il loro utilizzo, garantendo che i prodotti rimangano di proprietà dell'impresa che presta il servizio, ad esempio un produttore, uno specialista o un rivenditore al dettaglio. I termini e le condizioni contrattuali garantiscono il rispetto di tutti i sottocriteri seguenti:

- a) il prestatore del servizio ha l'obbligo di riprendere il prodotto usato al termine dell'accordo contrattuale;
- b) il cliente ha l'obbligo di restituire il prodotto usato al termine dell'accordo contrattuale;
- c) il prestatore del servizio rimane il proprietario del prodotto;
- d) il cliente paga per l'accesso al prodotto e il suo uso, o per il risultato dell'accesso al prodotto e del suo uso.

2. L'attività prolunga la durata del prodotto o ne aumenta l'intensità d'uso nella pratica.

4. Se l'attività economica comporta la consegna di prodotti imballati ai clienti (persona fisica o persona giuridica), anche quando l'attività è esercitata come commercio elettronico¹⁸⁰, l'imballaggio primario e secondario del prodotto soddisfa uno dei criteri seguenti:

- a) l'imballaggio è costituito per almeno il 65 % da materiale riciclato. Se l'imballaggio è realizzato con carta o cartone, la restante materia prima primaria è certificata dal

¹⁸⁰ Per "commercio elettronico" si può intendere in generale la vendita o l'acquisto di beni o servizi, tra imprese, famiglie, privati cittadini o organizzazioni private, mediante transazioni elettroniche condotte via Internet o altre reti informatizzate (comunicazione online), cfr. Eurostat Statistics Explained Glossary, disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary>.

Forest Stewardship Council (FSC), dal Programma per l'approvazione dei sistemi di certificazione forestale (PEFC International) o da sistemi riconosciuti equivalenti. Non sono utilizzati rivestimenti con materie plastiche o metalli. Per gli imballaggi in materie plastiche si utilizzano solo monomateriali senza rivestimenti; non si utilizzano polimeri contenenti alogeni. È fornita una dichiarazione di conformità che specifica la composizione del materiale dell'imballaggio e le percentuali di materie prime riciclate e primarie;

- b) l'imballaggio è stato progettato per essere riutilizzabile all'interno di un sistema di riutilizzo¹⁸¹. Il sistema di riutilizzo è istituito in modo da garantire la possibilità di riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o aperto

4. Per quanto riguarda gli articoli di abbigliamento, se comporta il lavaggio e la pulitura a secco di articoli di abbigliamento usati, l'attività economica è conforme a un marchio di qualità ecologica ISO di tipo 1 o equivalente.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

<p>1) Mitigazione dei cambiamenti climatici</p>	<p>Se l'attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 gCO₂e/kWh.</p> <p>L'attività sviluppa una strategia per contabilizzare e ridurre le emissioni di gas serra derivanti dai servizi a monte e a valle della catena del valore, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prodotti intermedi e materie prime; b) il trasporto lungo la catena del valore, anche per spedizioni e resi; c) manutenzione e operazioni, compresi lavaggi e puliture; d) fine vita, compresa la gestione dei rifiuti.
<p>2) Adattamento ai cambiamenti climatici</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.</p>
<p>3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p>

¹⁸¹ I termini "riutilizzabile" e "sistema di riutilizzo" sono definiti e applicati conformemente alle prescrizioni che disciplinano il riutilizzo degli imballaggi disposte dal diritto dell'Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, comprese le eventuali norme tecniche relative al numero di rotazioni in un sistema di riutilizzo.

5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

5.6. Mercato virtuale (marketplace) per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo

Descrizione dell'attività

Lo sviluppo e la gestione di mercati virtuali ¹⁸² e di piattaforme di annunci ¹⁸³ per il commercio (vendita o scambio) di prodotti, materiali o componenti di seconda mano destinati al riutilizzo, in cui i mercati virtuali e le piattaforme fungono da intermediari per far incontrare gli acquirenti alla ricerca di un servizio o di un prodotto e i venditori o i fornitori di tali prodotti o servizi.

L'attività economica comprende mercati virtuali e piattaforme di annunci che facilitano le vendite da azienda ad azienda (B2B), da azienda a consumatore (B2C) e da consumatore a consumatore (C2C). L'attività comprende servizi quali il collegamento tra acquirente e venditore, il pagamento o la consegna.

L'attività economica non comprende il commercio all'ingrosso o al dettaglio di beni di seconda mano.

L'attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C10 Industrie alimentari, C11 Produzione di bevande, C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta C18 Stampa e riproduzione su supporti registrati, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C24 Attività metallurgiche, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione C28.23 Fabbricazione

¹⁸² "Mercati virtuali" (marketplace): piattaforme che mettono in collegamento acquirenti e venditori e agevolano le transazioni attraverso tecnologie abilitanti o servizi, come il portale per i pagamenti o servizi logistici.

¹⁸³ "Piattaforme di annunci": piattaforme che mettono in collegamento acquirenti e venditori.

di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l'industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma, C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici J58.29, J61, J62 e J63.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. L'attività economica consiste nello sviluppo e nella gestione di mercati o piattaforme di annunci classificati per promuovere la vendita o il riutilizzo di prodotti, componenti o materiali di seconda mano.

L'attività consente il commercio (vendita o scambio) per il riutilizzo di beni di seconda mano, come specificato nella descrizione dell'attività, che sono già stati utilizzati per lo scopo previsto da un consumatore o da un'organizzazione, con o senza riparazione.

2. In caso di uso di server e prodotti di archiviazione dati:

- a) le apparecchiature utilizzate sono conformi alle specifiche per i server e i prodotti di archiviazione dati stabilite a norma della direttiva 2009/125/CE;
- b) le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni, in peso, nei materiali omogenei non superino i valori indicati nello stesso allegato;
- c) è in atto un piano di gestione dei rifiuti per favorire in via prioritaria il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, ad esempio accordi contrattuali con i partner in materia di riciclaggio;
- d) a fine vita le apparecchiature sono sottoposte a preparazione per il riutilizzo, a operazioni di recupero o di riciclaggio o a un trattamento adeguato, compresa l'eliminazione di tutti i liquidi, e a un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2012/19/UE.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Se si avvale di centri dati, l'attività applica per quanto possibile le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures – Part 99-1: Recommended practices for energy management" ¹⁸⁴ e ha attuato tutte le pratiche previste cui è stato assegnato il valore massimo di 5 conformemente alla versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.
2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.
6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

¹⁸⁴ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del [data di adozione]: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FS P_LANG_ID:1258297,65095,25).

APPENDICE A: CRITERI DNSH GENERICI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I. Criteri

I rischi climatici fisici che pesano sull'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell'appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

- a) esame dell'attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto;
- b) se l'attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l'attività economica;
- c) una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell'attività e alla durata prevista, così che:

- a) per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;
- b) per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri¹⁸⁵ coerenti con la durata prevista dell'attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle ultime conoscenze scientifiche per l'analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico¹⁸⁶, le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source¹⁸⁷ o a pagamento più recenti.

Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l'operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento"), per un periodo massimo di cinque anni, che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che

¹⁸⁵ Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

¹⁸⁶ Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, <https://www.ipcc.ch/reports/>.

¹⁸⁷ Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

pesano su tale attività. È elaborato di conseguenza un piano di adattamento per l'attuazione di tali soluzioni.

Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l'operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici individuati che pesano su tale attività al momento della progettazione e della costruzione e provvede ad attuarle prima dell'inizio delle operazioni.

Le soluzioni di adattamento attuate non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali; e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura¹⁸⁸ o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi¹⁸⁹.

II. Classificazione dei pericoli legati al clima¹⁹⁰

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelo del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	

¹⁸⁸ Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).

¹⁸⁹ Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).

¹⁹⁰ L'elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Alluvione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

APPENDICE B: CRITERI DNSH GENERICI PER L'USO SOSTENIBILE E LA PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all'articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE¹⁹¹ e a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

Se è effettuata una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE ed essa comprende una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati.

L'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine o non deteriora le acque marine che sono già in buono stato ecologico, come definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE¹⁹², tenendo conto della decisione (UE) 2017/848 della Commissione in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per questi descrittori.

¹⁹¹ Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) l'impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato di corpi idrici potenzialmente interessati sia valutato e 2) qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico sia evitato o, qualora ciò non sia possibile, 3) sia giustificato dalla mancanza di alternative più vantaggiose per l'ambiente che non siano sproporzionatamente costose/tecnicamente irrealizzabili, e sia fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

¹⁹² La definizione di cui all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE prevede in particolare che il buono stato ecologico sia determinato sulla base dei descrittori qualitativi stabiliti nell'allegato I della medesima.

APPENDICE C: CRITERI DNSH GENERICI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'USO E LA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate¹⁹³.

In aggiunta l'attività non comporta la fabbricazione, la presenza nel prodotto o nel risultato finale, o l'immissione sul mercato di altre sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 per una delle classi di pericolo o delle categorie di pericolo di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne se gli operatori hanno valutato e documentato che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate¹⁹⁴.

¹⁹³ La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o uso delle sostanze di cui alla lettera f) una volta pubblicati i principi orizzontali sull'uso essenziale delle sostanze chimiche.

¹⁹⁴ La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, presenza nel prodotto o nel risultato finale, o immissione sul mercato delle sostanze di cui al presente paragrafo una volta pubblicati i principi orizzontali sull'uso essenziale delle sostanze chimiche.

APPENDICE D: CRITERI DNSH GENERICI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o a un esame¹⁹⁵ conformemente alla direttiva 2011/92/UE¹⁹⁶.

Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente.

Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione¹⁹⁷ e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione¹⁹⁸.

¹⁹⁵ La procedura attraverso la quale l'autorità competente determina se i progetti elencati nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale (di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva).

¹⁹⁶ Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali che richiedono il completamento di una VIA o di un esame, ad esempio lo standard di prestazione 1 dell'IFC: valutazione e gestione dei rischi ambientali e sociali.

¹⁹⁷ Conformemente alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per le attività situate in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti, che mirano alla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche e che richiedono di condurre 1) una procedura di esame per determinare se, per una determinata attività, sia necessaria una valutazione adeguata dei possibili impatti su habitat e specie protetti; 2) un'opportuna valutazione della biodiversità e gestione sostenibile delle risorse naturali vive.

¹⁹⁸ Tali misure sono state individuate per garantire che il progetto, il piano o l'attività non abbia incidenze significative sugli obiettivi di conservazione dell'area protetta.